

Sent. N. 13532/16

Del 19/12/2016

N 10992/13+14080/13 Reg. Gen. Trib.

N 45819/11

N.R. P.M. (Mod. 21)

N 10533/12

G.I.P. (Mod. 20)

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE QUINTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 21/12/2018

Dott. ssa ANNAMARIA GATTO Giudice

ha pronunciato la seguente

VISTO

Milano, il

S E N T E N Z A

Nella causa penale contro:

1) BATTAGLIOLI Gabriele, nato il 11.3.1937 a Milano

residente ivi in via G. Modena n. 17,

libero, contumace

difeso di fiducia dall'Avv. Marta Velia LANFRANCONI e dall'Aw. Francesco MUCCIARELLI, presente il primo anche in sostituzione del secondo

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto esecutivo a:

- a) Procura repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. 1

2) BELLINGERI Gianfranco, nato il 3.10.1936 a Carezzano (AL) ,

residente in Carezzano, via Cinque Martiri n. 4;

libero, contumace

difeso di fiducia dall'Avv. Marta Velia LANFRANCONI e dall'Aw. Francesco MUCCIARELLI, presente il primo anche in sostituzione del secondo

il

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

3) GRANDI Ludovico, nato il 15.9.1931 a Reggio Emilia (RE),

residente in Milano, via Brera n. 22,

libero, contumace

il

Redatta Scheda il

per

difeso di fiducia dall'Avv. Marta Velia LANFRANCONI e dall'Aw. Francesco MUCCIARELLI, presente il primo anche in sostituzione del secondo

4) LIBERATI Omar Diomede Giuseppe, nato il 8.3.1926 a Torino,
residente in Milano, Viale Tibaldi n. 56;

libero, contumace

difeso di fiducia dall'Avv. Marta Velia LANFRANCONI e dall'Aw. Francesco MUCCIARELLI, presente il primo anche in sostituzione del secondo

5) MANCA Gavino, nato il 11.12.1939 a Milano,

residente in Milano, Via A Paoli n. 1,

libero, contumace

difeso di fiducia dall'Aw. Francesco MUCCIARELLI e dall'Aw. Barbara BONZANO, presente il secondo anche in sostituzione del primo

6) MORONI Armando, nato l'1.3.1939 a Milano,

residente in Milano, via Monterotondo n. 21,

libero, contumace

difeso di fiducia dall'Aw. Francesco MUCCIARELLI e dall'Aw. Barbara BONZANO, presente il secondo anche in sostituzione del primo



7) PEDONE Carlo , nato il 5.4.1943 a Rovigo (RO) ,

residente in Milano, via Carabelli n. 7;

libero, contumace

difeso di fiducia dall'Avv. Marta Velia LANFRANCONI e dall'Aw. Francesco MUCCIARELLI, presente il primo anche in sostituzione del secondo

8) PICCO Roberto, nato il 22.6.1946 a Milano, residente in Milano, via Sabaudia n. 8;

libero, contumace

difeso di fiducia dall'Aw. Francesco MUCCIARELLI e dall'Aw . Barbara BONZANO, presente il secondo anche in sostituzione del primo

9) SIERRA Piero Giorgio, nato il 19/6/1934 ad Alessandria d'Egitto (Egitto),

domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Stefano GUADALUPI in Milano, via Passione n. 4;

libero, contumace

difeso di fiducia dall'aw. Stefano GUADALUPI, presente|

IMPUTATI

(Decreto n. 55496/12 R.G.N.R.)

TUTTI

*1. reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, in data 11.7.2010, la morte a seguito di neoplasia polmonare non a piccole cellule di **MAGRO Michele**, nato il 14/8/1937 dipendente PIRELLI Bicocca dal 1975 al 1993 come addetto ad ammodernamento reparto mescole, costruzione rinforzi solai dei laboratori, demolizione laboratorio prova cavi alta tensione, laddove veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma e sulle tubazioni sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correivano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, amianto che inalava in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956, non sussistendo informazione a favore dei lavoratori sui rischi correlati ad asbesto esposizione, non adottandosi provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, non adottandosi procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri ed atti ad impedirne la dispersione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori dipendenti di dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare l'inalazione di amianto o di polveri, in particolare il talco utilizzato nella mescola della gomma.*

Milano, 11.7.2010.

TUTTI

2 del reato p. e p. dall'art. 589 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, mesotelioma maligno di tipo epitelioido (diagnosi istologica dell' 8.2.2012) in danno di **SETTEMBRE Aldo** n. 10.5.35 a Cervesina (PV) res. Voghera via Cornaro n. 2, dipendente PIRELLI Bicocca dal 1957 al 1992 addetto al controllo in produzione articoli termici in gomma poi programmatore, laddove veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma e sulle tubazioni sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, amianto che inalava in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956, non sussistendo informazione a favore dei lavoratori sui rischi correlati ad asbesto esposizione, non adottandosi provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, non adottandosi procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri ed atti ad impedirne la dispersione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori dipendenti di dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare l'inalazione di amianto o di polveri, in particolare il talco utilizzato nella mescola della gomma.

In Milano il 2.1.2014 data del decesso (**IMPUTAZIONE COME SOPRA MODIFICATA ALL'UDIENZA DEL 12.4.2014**)

GRANDI Ludovico, SIERRA Piero Giorgio, VERONESI Guido (Veronesi giudicato separatamente)

3. reato p. e p. dagli artt. 590, 583 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, mesotelioma maligno epitelioido (diagnosi istologica dell' 22.2.2012) in danno di **VIGANO Giancarlo**, n. 4.9.25 Cusano Milanino (MI) res. viale Rodi n. 84 Milano, meccanico in officina e nei reparti presso PIRELLI Bicocca dal 1946 al 1983, laddove veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma e sulle tubazioni sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli

scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correivano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, amianto che inalava in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956, non sussistendo informazione a favore dei lavoratori sui rischi correlati ad asbesto esposizione, non adottandosi provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, non adottandosi procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri ed atti ad impedirne la dispersione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori dipendenti di dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare l'inalazione di amianto o di polveri, in particolare il talco utilizzato nella mescola della gomma.

Milano, 22.2.2012

TUTTI

*4. reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, in data 2LI 1.2009, la morte a seguito di tumore maligno dell'esofago di **FOSTERA Pietro**, nato VI/1/1947 dipendente PIRELLI Cavi Bicocca nel periodo 11.11.1968 - 4.8.2000 come operaio carrellista, laddove veniva a contatto con nistrosamine, tetracloroetilene, amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma e sulle tubazioni sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correivano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, amianto che inalava in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956, non sussistendo informazione a favore dei lavoratori sui rischi correlati ad asbesto esposizione, non adottandosi provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, non adottandosi procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri ed atti ad impedirne la dispersione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori dipendenti di dispositivi di protezione individuale atti ad*

eliminare l'inalazione di amianto o di polveri, in particolare il talco utilizzato nella mescola della gomma.

Milano, 21.11.2009

TUTTI, escluso Battaglioli

5. reato p. e p. dagli arti. 590, 583 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, tumore della vescica (diagnosi istologica del 17.5.2010) in danno di COLONNA Francesco, n. 27.10.1932 in Gravina In Puglia, res. via Peretta n. 28 Cinisello Balsamo, addetto alla produzione mescole per pneumatici presso PIRELLI Bicocca dal 1962 al 1987 , laddove veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma e sulle tubazioni sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, amianto che inalava in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956, non sussistendo informazione a favore dei lavoratori sui rischi correlati ad asbesto esposizione, non adottandosi provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne lo sviluppo e la diffusione nello ambiente di lavoro, non adottandosi procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri ed atti ad impedirne la dispersione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori dipendenti di dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare l'inalazione di amianto o di polveri, in particolare il talco utilizzato nella mescola della gomma.

Milano, 17.5.2010

(Decreto n. 45819/11 R.G.N.R.)

TUTTI

1. Reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, in data 1.6.2010 la morte a seguito della patologia del mesotelioma maligno pleurico con associate placche pleuriche asbesto correlate (diagnosi istologica del 2009) di

SOBATTI Antonio nato l'8.9.1938 dipendente della azienda PIRELLI Milano in via Ripamonti n.38 dove svolgeva dal 1963 al 1993 l'attività di operaio addetto alle mescole e alle calandre, e quindi veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma e sulle tubazioni e sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correivano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, amianto che inalava in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art.21 del DPR n.303/1956, non sussistendo informazione a favore dei lavoratori sui rischi correlati ad asbesto esposizione, non adottandosi provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, non adottandosi procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri ed atti ad impedirne la dispersione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori dipendenti di dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare l'inalazione di amianto o di polveri, in particolare il talco utilizzato nella mescola della gomma.


TUTTI

2. Reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, in data 20.3.2012 la morte a seguito di tumore polmonare metastatizzato (diagnosi istologica dell'1.12.2009) di **BIFFI Enrico**, nato il 2.12.1934 a Cambiago, dipendente della azienda PIRELLI Milano in viale Sarca, dove svolgeva dal 1970 al 1988 l'attività di addetto a trafilatura e vulcanizzazione della gomma, e quindi veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma e sulle tubazioni e sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correivano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, amianto che inalava in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art.21 del DPR n.303/1956, non sussistendo informazione a favore dei lavoratori sui rischi correlati ad asbesto esposizione, non adottandosi provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, non adottandosi procedimenti

lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri ed atti ad impedirne la dispersione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori dipendenti di dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare l'inalazione di amianto o di polveri, in particolare il talco utilizzato nella mescola della gomma.

TUTTI

3. *Reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, in data 4.1.2003 la morte a seguito della patologia del mesotelioma maligno pleurico con associate placche pleuriche asbesto correlate di **GIMIGNANI Antonio** nato il 2.9.1937 a Monte Porzio (PS) dipendente della azienda PIRELLI Milano in via Ripamonti nel periodo 1961-1986 e PIRELLI Milano via Caviglia nel periodo 1986-1994, in qualità di operaio nella produzione di accessori industriali in gomma, e quindi veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma e sulle tubazioni e sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, amianto che inalava in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art.21 del DPR n.303/1956, non sussistendo informazione a favore dei lavoratori sui rischi correlati ad asbesto esposizione, non adottandosi provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, non adottandosi procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri ed atti ad impedirne la dispersione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori dipendenti di dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare l'inalazione di amianto o di polveri, in particolare il talco utilizzato nella mescola della gomma.*



TUTTI

4. *Reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, in data 5.2.2006 la morte a seguito della patologia del mesotelioma pleurico e placche pleuriche asbesto correlate di **FACCHINETTI Battista**, nato il 19.1.1936 a Costa di Mezzate (BG), dipendente della azienda PIRELLI Milano in viale Sarca, nel periodo 1969-1987 come addetto alla conduzione macchine trafilatura gomma, poi manutentore miscelatori gomma, e quindi veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel*

talco utilizzato per la miscela della gomma e sulle tubazioni e sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correivano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, amianto che inalava in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art.21 del DPR n.303/1956, non sussistendo informazione a favore dei lavoratori sui rischi correlati ad asbesto esposizione, non adottandosi provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, non adottandosi procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri ed atti ad impedirne la dispersione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori dipendenti di dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare l'inalazione di amianto o di polveri, in particolare il talco utilizzato nella miscela della gomma.

ISOLA, GRANDI, SIERRA

5. *Reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, in data 5.3.2003 la morte a seguito della patologia del mesotelioma pleurico maligno di LOCATELLI Fausto nato il 14.6.1920 a Milano, dipendente della azienda PIRELLI Milano in viale Sarca n.222, nel periodo 1951-1980 come carrellista/magazziniere, e quindi veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la miscela della gomma e sulle tubazioni e sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correivano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, amianto che inalava in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art.21 del DPR n.303/1956, non sussistendo informazione a favore dei lavoratori sui rischi correlati ad asbesto esposizione, non adottandosi provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, non adottandosi procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri ed atti ad impedirne la dispersione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori dipendenti di dispositivi di*

protezione individuale atti ad eliminare l'inalazione di amianto o di polveri, in particolare il talco utilizzato nella miscela della gomma.

TUTTI

6. Reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, in data 28.11.2008 la morte a seguito della patologia del tumore polmonare sinistro di **BELLONI Gianpiero**, nato il 21.12.1942 res. Fenegrò (CO) via Carducci 2/A, dipendente della azienda PIRELLI Milano nel periodo (come specificato con documenti dalla parte civile e corrispondentemente assentito dal PM chiedendone la relativa correzione), e quindi veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la miscela della gomma e sulle tubazioni e sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correivano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, amianto che inalava in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art.21 del DPR n.303/1956, non sussistendo informazione a favore dei lavoratori sui rischi correlati ad asbesto esposizione, non adottandosi provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, non adottandosi procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri ed atti ad impedirne la dispersione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori dipendenti di dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare l'inalazione di amianto o di polveri, in particolare il talco utilizzato nella miscela della gomma.

TUTTI, esclusi Battaglioli, Manca, Moroni, Pedone, Picco

7. Reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, in data 13.6.2009 la morte a seguito della patologia del mesotelioma pleurico maligno (diagnosi citologica del giugno 2009) di **PISANI Vincenzo**, nato il 23.6.1931 a Milano, dipendente della azienda PIRELLI Milano in viale Sarca, dove dal 1953 al 1986 svolgeva l'attività di assistente manutentore, manutentore di stabilimento ('53-'71), impiegato tecnico ('71-'86), e quindi veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la miscela della gomma e sulle tubazioni e sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro,

nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, amianto che inalava in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art.21 del DPR n.303/1956, non sussistendo informazione a favore dei lavoratori sui rischi correlati ad asbesto esposizione, non adottandosi provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, non adottandosi procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri ed atti ad impedirne la dispersione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori dipendenti di dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare l'inalazione di amianto o di polveri, in particolare il talco utilizzato nella mescola della gomma.

TUTTI, esclusi Battaglioli e Pedone.

8. Reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, in data 27.7.2002 (come specificato con documenti dalla parte civile in sede di discussione e assentito dal PM chiedendone la relativa correzione) la morte a seguito della patologia del mesotelioma pleurico maligno (diagnosi istologica del 25 gennaio 2002) di **TIERI Giuseppe**, nato il 10.1.1936 a San Giorgio a Cremano, dipendente della azienda PIRELLI Milano in via Ripamonti, dal 2.9.1974 al 30.11.1987 come addetto al confezionamento manicotti nel reparto stamperia, nel reparto mescole, ed al confezionamento di molle ad aria, e quindi veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma e sulle tubazioni e sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, amianto che inalava in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art.21 del DPR n.303/1956, non sussistendo informazione a favore dei lavoratori sui rischi correlati ad asbesto esposizione, non adottandosi provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, non adottandosi procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri ed atti ad impedirne la dispersione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori dipendenti di

dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare l'inalazione di amianto o di polveri, in particolare il talco utilizzato nella mescola della gomma.

TUTTI

9. Reato p. e p. dagli artt. 590, 583 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, lesioni consistenti in placche pleuriche asbestosiche (TC 20.6.2006) e carcinoma della vescica (diagnosi istologica del 7.12.2000) in data 3 agosto 2011 a RAGAZZO Gino, dal 1961 al 1995 dipendente dello stabilimento PIRELLI Milano via Ripamonti, come addetto alla preparazione delle mescole (1961-64), dal '65 al reparto produzione e montaggio esterno delle guarnizioni, dove veniva a contatto e inalava amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma, sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, come pure nel ciclo produttivo della gomma di mescola, dosatura manuale, vulcanizzazione veniva a contatto con antiossidanti IPA o ammine aromatiche, PBNA, IMQ, IPPD, 6PPD, DTPD, varietà di sostanze chimiche spesso ricche di impurità, nuove molecole frutto della interazione tra composti nel caldo della attività, in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art 387 DPR 547/1955 e artt. 19, 20, 21, DPR n. 303/1956, ossia non informando i lavoratori sui rischi correlati alle esposizioni pericolose, non adottando provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro come la separazione degli ambienti ove avvenivano lavori nocivi, non adottando procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta di polveri o fumi o vapori ed atti ad impedirne la dispersione come aspirazione effettuata vicino ai luoghi di emissione polveri, gas, fumi, vapori, odori, frutto di processi di mescola o vulcanizzazione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori di dispositivi di protezione individuale.

TUTTI

10. Reato p. e p. dall'art 590 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, lesioni consistenti in plurimi ispessimenti e placche pleuriche bilaterali asbesto correlate senza alterazione della funzionalità respiratoria (diagnosi TAC torace maggio

2008) in data 3 agosto 2011 a **BITETTI Vito**, dal 1975 al 1994 dipendente dello stabilimento PIRELLI Cavi Bicocca Milano come addetto alla produzione di cavi, dove veniva a contatto e inalava amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma, sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correivano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, come pure nel ciclo produttivo della gomma di mescola, dosatura manuale, vulcanizzazione veniva a contatto con antiossidanti IPA o ammine aromatiche, PBNA, IMQ, IPPD, 6PPD, DTPD, varietà di sostanze chimiche spesso ricche di impurità, nuove molecole frutto della interazione tra composti nel caldo della attività, in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art 387 DPR 547/1955 e artt. 19, 20, 21, DPR n. 303/1956, ossia non informando i lavoratori sui rischi correlati alle esposizioni pericolose, non adottando provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro come la separazione degli ambienti ove avvenivano lavori nocivi, non adottando procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta di polveri o fumi o vapori ed atti ad impedirne la dispersione come aspirazione effettuata vicino ai luoghi di emissione polveri, gas, fumi, vapori, odori, frutto di processi di mescola o vulcanizzazione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori di dispositivi di protezione individuale.

TUTTI

11. Reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, cagionato in data 7.5.2012 la morte come evoluzione di mesotelioma pleurico maligno (diagnosi istologica del 19.4.2011) di TERRUZZI Tarcisio, n. Milano 19.12.48 res. Cinisello Balsamo viale Rinascita 80, dipendente dello stabilimento PIRELLI Milano viale Sarca 222 con mansioni di operatore meccanografico, programmatore meccanico, analista di sistema nel periodo 1975-2002, dove veniva a contatto e inalava amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma, sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correivano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le

trece, le coperte e le guarnizioni, come pure nel ciclo produttivo della gomma di mescola, dosatura manuale, vulcanizzazione veniva a contatto con antiossidanti IPA o ammine aromatiche, PBNA, IMQ, IPPD, 6PPD, dtpd, varietà di sostanze chimiche spesso ricche di impurità, nuove molecole frutto della interazione tra composti nel caldo della attività, in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art 387 DPR 547/1955 e artt. 19, 20, 21, DPR n. 303/1956, ossia non informando i lavoratori sui rischi correlati alle esposizioni pericolose, non adottando provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro come la separazione degli ambienti ove avvenivano lavori nocivi, non adottando procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta di polveri o fumi o vapori ed atti ad impedirne la dispersione come aspirazione effettuata vicino ai luoghi di emissione polveri, gas, fumi, vapori, odori, frutto di processi di mescola o vulcanizzazione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori di dispositivi di protezione individuale.

TUTTI escluso Battaglioli

12. Reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato in data 15.8.2012, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, la morte come evoluzione di mesotelioma pleurico maligno (diagnosi istologica del 15.4.2012) di **MARINO Gaspare**, n. Marsala 5.2.45 res. Sesto San Giovanni via Solferino 14, dipendente dello stabilimento PIRELLI Milano viale Sarca 222 con mansioni di operaio III livello, programmatore meccanico, analista di sistema nel periodo 10.2.1971 – 6.7.1987, dove veniva a contatto e inalava amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma, sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trece, le coperte e le guarnizioni, come pure nel ciclo produttivo della gomma di mescola, dosatura manuale, vulcanizzazione veniva a contatto con antiossidanti IPA o ammine aromatiche, PBNA, IMQ, IPPD, 6PPD, dtpd, varietà di sostanze chimiche spesso ricche di impurità, nuove molecole frutto della interazione tra composti nel caldo della attività, in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art 387 DPR 547/1955 e artt. 19, 20, 21, DPR n. 303/1956, ossia non informando i lavoratori sui rischi correlati alle esposizioni pericolose, non adottando provvedimenti atti ad

impedirne o a ridurne lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro come la separazione degli ambienti ove avvenivano lavori nocivi, non adottando procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta di polveri o fumi o vapori ed atti ad impedirne la dispersione come aspirazione effettuata vicino ai luoghi di emissione polveri, gas, fumi, vapori, odori, frutto di processi di mescola o vulcanizzazione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori di dispositivi di protezione individuale.

TUTTI

13. *Reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, cagionato in data 21.2.2010 la morte come evoluzione di mesotelioma pleurico maligno (diagnosi istologica) di PETRO' Augusta, n. Brugherio 19.9.40 res. Merate via Pascoli 12, dipendente dello stabilimento PIRELLI Milano viale Sarca 222 come addetta alla mensa ed operaia, dove veniva a contatto e inalava amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma, sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, come pure nel ciclo produttivo della gomma di mescola, dosatura manuale, vulcanizzazione veniva a contatto con antiossidanti IPA o ammine aromatiche, PBNA, IMQ, IPPD, 6PPD, dtpd, varietà di sostanze chimiche spesso ricche di impurità, nuove molecole frutto della interazione tra composti nel caldo della attività, in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art 387 DPR 547/1955 e artt. 19, 20, 21, DPR n. 303/1956, ossia non informando i lavoratori sui rischi correlati alle esposizioni pericolose, non adottando provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro come la separazione degli ambienti ove avvenivano lavori nocivi, non adottando procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta di polveri o fumi o vapori ed atti ad impedirne la dispersione come aspirazione effettuata vicino ai luoghi di emissione polveri, gas, fumi, vapori, odori, frutto di processi di mescola o vulcanizzazione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori di dispositivi di protezione individuale.*

TUTTI

Reato p. e p. dagli artt. 590, 583 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, lesioni consistenti in mesotelioma pleurico (esame istologico 1.1.2012) a MARAGLIANO Giacomo (n. Genova 9.9.29 res Milano viale Suzzani 291), dipendente dello stabilimento PIRELLI Milano Cavi, come addetto alla razionalizzazione di manutenzione e progettazione nel periodo 1957 - 1992, dove veniva a contatto e inalava amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma, sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art 387 DPR 547/1955 e artt. 19, 20, 21, DPR n. 303/1956, ossia non informando i lavoratori sui rischi correlati alle esposizioni pericolose, non adottando provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro come la separazione degli ambienti ove avvenivano lavori nocivi, non adottando procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta di polveri o fumi o vapori ed atti ad impedirne la dispersione come aspirazione effettuata vicino ai luoghi di emissione polveri, gas, fumi, vapori, odori, frutto di processi di mescola o vulcanizzazione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori di dispositivi di protezione individuale.

TUTTI, esclusi Battaglioli, Bellingeri, Manca, Moroni, Pedone, Picco

14. Reato p. e p. dagli artt. 590, 583 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, lesioni consistenti in carcinoma papillare uroteliale della vescica (diagnosi istologica del 9.4.2008) a BONFANTI Ferdinando, dal 1959 al 1985 dipendente dello stabilimento PIRELLI Milano viale Sarca, come addetto alla calandratura dei figli gommati, poi al rivestimento in tessuto gommato, dove nel ciclo produttivo della gomma di mescola, dosatura manuale, vulcanizzazione veniva a contatto e inalava antiossidanti IPA o ammine aromatiche, PBNA, IMQ, IPPD, 6PPD, DTPD, varietà di sostanze chimiche spesso ricche di impurità, nuove molecole frutto della interazione tra composti nel caldo della attività, in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art 387 DPR 547/1955 e artt. 19, 20, 21, DPR n. 303/1956, ossia non informando i lavoratori sui rischi correlati alle esposizioni pericolose, non adottando provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro come la separazione degli ambienti

ove avvenivano lavori nocivi, non adottando procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta di polveri o fumi o vapori ed atti ad impedirne la dispersione come aspirazione effettuata vicino ai luoghi di emissione polveri, gas, fumi, vapori, odori, frutto di processi di mescola o vulcanizzazione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori di dispositivi di protezione individuale.

TUTTI

15. Reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, cagionato la morte come evoluzione di mesotelioma pleurico maligno (diagnosi del 12.1.2010) di **VITALI Enrico** n. Mezzago 19.4.36, ivi res. Via Unione n.6, dal 1959 al 1992 dipendente dello stabilimento PIRELLI viale Sarca dove, come addetto alla produzione cavi per alta tensione (fino al '76), poi addetto al centro meccanografico e ancora responsabile della manutenzione esterna, veniva a contatto e inalava amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma, sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correivano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art 387 DPR 547/1955 e artt. 19, 20, 21, DPR n. 303/1956, ossia non informando i lavoratori sui rischi correlati alle esposizioni pericolose, non adottando provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro come la separazione degli ambienti ove avvenivano lavori nocivi, non adottando procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta di polveri o fumi o vapori ed atti ad impedirne la dispersione come aspirazione effettuata vicino ai luoghi di emissione polveri, gas, fumi, vapori, odori, frutto di processi di mescola o vulcanizzazione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori di dispositivi di protezione individuale.

GRANDI Ludovico, LIBERATI Omar Diomede Giuseppe, SIERRA Piero Giorgio, (VERONESI Guido giudicato separatamente) , ISOLA Luciano Maria Pietro Giuseppe

16. Reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, in data 23.3.2002, la morte a seguito della patologia del mesotelioma pleurico

maligno (diagnosi istologica del 15.2.2002) di **TREZZI Ezio** nato il 7.6.1928 dipendente dell'azienda presso le sedi PIRELLI Milano via Sarca via Ripamonti di produzione gomma e cavi Bicocca e Ripamonti dove svolgeva dal 1942 al 1985 l'attività di operaio addetto alla gestione del magazzino, e quindi veniva a contatto e inalava amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma, sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correivano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art 21 del DPR n. 303/1956, non sussistendo informazione a favore dei lavoratori sui rischi correlati ad asbesto esposizione, non adottandosi provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, non adottandosi procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta di polveri o fumi o vapori ed atti ad impedirne la dispersione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori di dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare l'inalazione di amianto o di polveri, in particolare il talco utilizzato nella mescola della gomma.

PICCO Roberto, MORONI Armando, MANCA Gavino, BELLINGERI Gianfranco, GRANDI Ludovico, LIBERATI Omar Diomede Giuseppe, SIERRA Piero Giorgio, VERONESI Guido (giudicato separatamente), ISOLA Luciano Maria Pietro Giuseppe

17. Reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, in data 23.8.2004, la morte a seguito di tumore polmonare associato a placche pleuriche bilaterali asbesto correlate di **PEDRINAZZI Francesco** nato il 17.8.1931 dipendente della azienda presso PIRELLI Milano via Ripamonti dove svolgeva dal 1963 al 1986 come addetto al reparto qualità e quindi veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma, sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correivano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in

manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art 21 del DPR n. 303/1956, non sussistendo informazione a favore dei lavoratori sui rischi correlati ad asbesto esposizione, non adottandosi provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, non adottandosi procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri ed atti ad impedirne la dispersione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori di dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare l'inalazione di amianto o di polveri, in particolare il talco utilizzato nella miscela della gomma;

inoltre, come da imputazioni ammesse ex art. 423 co. 1 c.p.p. in sede di udienza preliminare all'udienza del 23.4.2013

TUTTI

18. *Reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, in data 22.9.2006, la morte a seguito di carcinoma a piccole cellule della vescica con metastasi ai tessuti molli perivescicali, ai linfonodi loco regionali e al fegato di **PEREGO Valentino** nato a Ronco Briantino 21.5.37 dipendente PIRELLI dal 21.12.1959 al 1983 in viale Sarca come addetto al reparto cinghie, dal 1983 al 1987 capo squadra nella sede Ripamonti al reparto produzione molle e soffietti per treni previa vulcanizzazione, dal 1987 al 1995 presso la sede di via Caviglia con mansione non nota, laddove veniva a contatto con nitrosamine, tetracloroetilene, amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la miscela della gomma, sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art 21 del DPR n. 303/1956, non sussistendo informazione a favore dei lavoratori sui rischi correlati ad asbesto esposizione, non adottandosi provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, non adottandosi procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri ed atti ad impedirne la dispersione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori di dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare l'inalazione di amianto o di polveri, in particolare il talco utilizzato nella miscela della gomma*

Milano, 22.9.2006

TUTTI, salvo Battaglioli, Bellingeri, Liberati, Manca, Moroni, Pedone, Picco

19. *Reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato, in qualità di dirigenti della società PIRELLI, nell'aprile 2003, la morte come evoluzione di tumore alla vescica e di tumore polmonare con metastasi ossea di **PASSONI Luigi**, dipendente PIRELLI dal 28.10.1960 al 30.11.1983, laddove veniva a contatto con nitrosamine, tetracloroetilene, amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma, sui serbatoi, sulle macchine di produzione, sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni, in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art 21 del DPR n. 303/1956, non sussistendo informazione a favore dei lavoratori sui rischi correlati ad asbesto esposizione, non adottandosi provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, non adottandosi procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri ed atti ad impedirne la dispersione, non inumidendo i materiali utilizzati, non dotando i lavoratori di dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare l'inalazione di amianto o di polveri, in particolare il talco utilizzato nella mescola della gomma*

Milano, aprile 2003

PARTI CIVILI:

1) BITETTO VITO

difeso dall'avv. Alessandro Garlatti presente

2) RAGAZZO GINO

difeso dall'avv. Marco Poloni assente sostituito dall'avv. Laura Mara

3) MEDICINA DEMOCRATICA

difeso dall'avv. Laura Mara presente

4) ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO

difeso dall'avv. Laura Mara presente

**5) COMITATO PER LA DIFESA DELLA SALUTE NEI
LUOGHI DI LAVORO E NEL TERRITORIO**, in persona del legale

rappresentante Sig. Michelino Gennaro Michelino presente

difeso dall'avv. Laura Mara

**6) CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI
MILANO**, in persona del legale rappresentante Graziano Gorla

difeso dall'avv. Francesca Garisto assente sostituita dall'avv. Laura Mara

RESPONSABILI CIVILI:

PIRELLI TYRE S.P.A. In persona del legale rappresentante pro
tempore

difeso dall'avv. Francesco Mucciarelli assente sostituito dall'avv.

Bonzano

PIRELLI & C. S.P.A. In persona del legale rappresentante pro
tempore

difeso dall'avv. Francesco Mucciarelli assente sostituito dall'avv.

Bonzano

CONCLUSIONI

P.M.:

Bellingeri anni 6 di reclusione;

Manca e Moroni anni 4 di reclusione;

Liberati anni 5 e mesi sei di reclusione

Sierra anni 7 di reclusione

Grandi anni 9 di reclusione,

**Battaglioli, Pedoni e Picco assoluzione perché il fatto non costituisce
reato.**

AVVOCATO MARA in sostituzione dell'avvocato GARLATTI

Per la parte civile Bitetto Vito

Si riporta alle conclusioni già depositate insieme alla nota spese.

AVVOCATO MARA PER

Medicina democratica,

Associazione Italiana Esposti Amianto

Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio

Affermarsi la penale responsabilità degli imputati condannandoli alle pene ritenute di giustizia. Deposita Conclusioni scritte e nota spese

AVVOCATO MARA in sostituzione dell'avvocato Poloni per la parte civile Ragazzo Gino

Si riporta alle conclusioni già depositate insieme alla nota spese.

AVVOCATO GUADALUPI per Sierra

Assoluzione con la formula più ampia

AVVOCATO BONZANO PER

Manca, Moroni e Picco assoluzione con la formula più ampia

AVVOCATO LANFRANCONI PER

Battaglioli, Bellingeri, Grandi, Liberati, Pedone assoluzione per non aver commesso il fatto; per episodio Colonna, assoluzione perché il fatto non sussiste o in subordine per non aver commesso il fatto; per i casi i Biffi, Belloni e Passoni assoluzione perché il fatto non sussiste; per caso Bitetto assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine non aver commesso il fatto, in subordine prescrizione; per il casodi Marino assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

In subordine per Battaglioli, Picco e Pedone assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

AVVOCATO BONZANO per i responsabili civili

Per le parti civili Bitetto e Ragazzo assoluzione degli imputati per no aver commesso il fatto; nessun risarcimento

Per le altre parti civili: escludere la parte civile Medicina Democratica, in subordine per tutte respingere le richieste di risarcimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due distinti provvedimenti emessi nell'ambito di procedimenti separati veniva disposto il rinvio a giudizio degli imputati per rispondere dei reati indicati in epigrafe.

Esaurita la fase relativa alla riunione dei processi, alla citazione dei responsabili civili, alla verifica della rituale costituzione delle parti venivano affrontate le questioni preliminari sulle quali il giudice provvedeva con ordinanza letta in udienza.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano assunte le prove richieste – e non rinunciate – dalle parti. Terminata l'istruttoria dibattimentale il giudice interrompeva la discussione e dava lettura di una ordinanza disponendo che si procedesse a perizia per ricostruire compiutamente la complessa struttura aziendale di quella che il P.M. – nella contestazione – aveva sinteticamente indicato come “società Pirelli” anche al fine di individuare il ruolo svolto da ciascuno degli imputati nell'ambito delle società che avevano, nel tempo, esercitato l'attività industriale nei tre stabilimenti di viale Sarca, via Ripamonti e via Caviglia ove, secondo la prospettazione dell'accusa, avevano lavorato i dipendenti indicati nei capi di imputazione.

Definitivamente terminata l'istruttoria dibattimentale con l'esame del perito e l'acquisizione di alcuni documenti, le parti concludevano come da verbale.

Giova precisare che nel corso del dibattimento sono intervenuti plurimi risarcimenti del danno nei confronti sia degli Enti di diritto pubblico (INAIL, REGIONE LOMBARDIA, ASL) che di tutti i familiari dei lavoratori deceduti con contestuale revoca delle costituzioni di parte civile. Il risarcimento del danno, invece, non è intervenuto in favore dei lavoratori Vito Bitetto e Gino Ragazzo - entrambi persone offese del reato di lesioni colpose per il quale, come si dirà in seguito, al momento della decisione erano maturati i termini di prescrizione non apparendo corretta la data di consumazione del reato indicata nel capo di imputazione – nonché delle associazioni rappresentative di categoria (Camera del Lavoro Metropolitana di Milano) o di interessi diffusi (Medicina Democratica, Associazione Italiana Esposti Amianto, Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio).

Dai verbali, quindi, risulta che la discussione ha avuto ad oggetto le conclusioni svolte dal P.M. dalle parti civili "residue" di cui si è appena detto, dai legali degli imputati e dei responsabili civili.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di procedere alla esposizione dei motivi della decisione è indispensabile premettere che le contestazioni effettuate dal P.M. – che, come è ovvio, hanno delimitato il perimetro dell'istruttoria dibattimentale e delle stesse valutazioni del giudice – contengono alcune imprecisioni/inesattezze che, come si è detto, hanno imposto approfondimenti istruttori disposti di ufficio ed – ora – impongono di ricostruire la complessa vicenda oggetto del giudizio e di chiarire le argomentazioni svolte procedendo "per gradi" e, quindi, suddividendo la trattazione in paragrafi nei quali si affronteranno separatamente le questioni di fatto e di diritto nel tentativo di "mettere ordine" nell'ingente mole del materiale probatorio

Gli ambienti di lavoro, le modalità di svolgimento delle attività, gli agenti nocivi

Il primo argomento che deve essere affrontato è la ricostruzione delle condizioni degli ambienti di lavoro e delle modalità di svolgimento delle attività avuto riguardo, in particolare, all'accertamento della presenza e dell'utilizzo di agenti nocivi cui i lavoratori erano (o potevano essere) stati esposti.

Va subito detto che il compendio probatorio relativo ai fatti sopra indicati è costituito prevalentemente se non esclusivamente dalle testimonianze posto che è emerso che per l'intero periodo in considerazione non risulta che siano stati effettuati accessi da parte degli organi pubblici deputati ai controlli tesi a verificare i luoghi e le condizioni di lavoro e che, comunque, quando anche detti accessi siano stati compiuti, non sia mai stato redatto un verbale delle operazioni. In particolare non sono presenti in atti verbali di accertamento relativi al ciclo lavorativo, né alla misurazione dell'amianto aereodisperso, della purezza del talco impiegato nella lavorazione, del tipo di ammine aromatiche o IPA utilizzati e/o che si liberavano durante il processo produttivo.

Gli unici dati relativi al monitoraggio dei fattori di rischio delle lavorazioni in esame provengono dalle Industrie Pirelli s.p.a. ed, in particolare, dal Laboratorio di Igiene Industriale ed Ergonomia costituito, da luglio 1970, nell'ambito della Direzione per la Protezione della Salute e dell'Ambiente "come organo tecnico di ricerca per la

direzione ed allo scopo di effettuare il controllo igienico degli ambienti interni ed esterni di lavoro, il monitoraggio biologico dei lavoratori, indagini e studi igienici ed ergonomici". La relazione è stata presentata nel corso di un convegno svoltosi (1983) ad Acireale ove erano stati illustrati anche altri studi aventi ad oggetto la produzione di manufatti in gomma elastica ivi compresi gli pneumatici, ed i processi lavorativi, studi realizzati non solo dalla Direzione Protezione della Salute e dell'Ambiente delle "Industrie Pirelli s.p.a." ma anche dalla Goodyear Italiana s.p.a. e dall'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università Cattolica di Roma (cfr. documenti acquisiti dal giudice all'udienza del 6.10.2014.).

Si parlerà in seguito del contenuto di questi studi e, soprattutto, di quanto evidenziato nel monitoraggio ma, al momento, si è ritenuto di dover segnalare la singolarità di una situazione in cui la complessa ricostruzione dell'ambiente di lavoro e del ciclo produttivo nonché degli agenti nocivi cui i lavoratori erano esposti è stata operata solo sulla base di prove dichiarative.

Basti pensare al fatto che, per tentare di stimare la quantità di amianto utilizzato per coibentare gli impianti (fonte di esposizione per i dipendenti) il giudice ha dovuto chiedere l'acquisizione dei piani di smaltimento presentati e realizzati dopo la chiusura del sito di viale Sarca.

Tuttavia le testimonianze assunte hanno consentito di ricostruire – seppure con le comprensibili lacune – quale fosse l'ambiente di lavoro nell'unità produttiva di viale Sarca e, seppure con minor grado di precisione, nel sito di via Ripamonti mentre, all'esito dell'istruttoria, residuano non poche incertezze per quanto attiene allo stabilimento di via Caviglia e, ancor di più, per ciò che riguarda il grado di purezza del talco utilizzato nella lavorazione (ed indicato quale ulteriore fattore nocivo di esposizione ad amianto rispetto alle patologie ad esso correlate) e il tipo e natura della ammine aromatiche e IPA usate nel processo produttivo (indicate quali fattori nocivi rispetto ad altre patologie che hanno colpito alcuni dipendenti).

Giova chiarire quale sia il ciclo produttivo dei manufatti in gomma, dei cavi elettrici e degli pneumatici.

La lavorazione è preceduta dallo stoccaggio delle materie prime che, a seconda della tipologia, vengono (o devono essere) immagazzinate con modalità diverse: mentre le sostanze organiche – normalmente combustibili ma non esplodenti né infiammabili – richiedono solo che lo stoccaggio sia effettuato adottando le ordinarie

precauzioni di buona tecnica, altre materie per la spiccata infiammabilità (solventi) o per le caratteristiche chimiche (perossidi, antiossidanti a base di ammine aromatiche) devono essere immagazzinate in locali separati o secondo le indicazioni dettate dalle direttive ministeriali. Per la produzione di manufatti in gomma vengono utilizzate altre sostanze quali plastificanti, resine, elastomeri che prevedono modalità particolari di conservazione dettate, però, unicamente dalla reazione che potrebbero avere, ad esempio, in conseguenza di temperature troppo basse o di esposizione alla luce. Altre materie utilizzate nel ciclo produttivo (es. neri di carbonio, cariche rinforzanti e oli plastificanti) nel periodo in esame venivano immagazzinate in silos o grandi contenitori.

Va precisato che al dibattimento l'attenzione si è concentrata sulle fasi produttive successive allo stoccaggio delle materie prime posto che le più significative problematiche non hanno riguardato le modalità utilizzate per immagazzinarle quanto, piuttosto, quelle seguite nelle fasi successive a cominciare da quella della preparazione delle mescole.

Tale fase consiste nella preparazione e pesatura delle materie prime e nel loro inserimento nel miscelatore per la successiva lavorazione.

Rispetto a questa parte del ciclo produttivo i lavoratori che hanno reso testimonianza al dibattimento, nella quasi totalità dei casi, hanno affermato che l'operazione comportava l'introduzione manuale delle diverse materie prime nel miscelatore e la conseguente dispersione nell'ambiente di polveri che non venivano eliminate dagli aspiratori, che molti dipendenti hanno detto non essere presenti.

Questa ricostruzione trova conferma nei risultati del monitoraggio – di cui si è parlato – effettuato dal Laboratorio di Igiene Industriale che aggiunge qualche elemento ulteriore posto che le rilevazioni hanno interessato i valori di inquinamento atmosferico da polveri del settore pneumatici, del settore cavi, del settore prodotti vari ma anche dei settori "servizi comuni": centrale termica, carrellisti, officina, lavaggio e pulizia stampi. Dall'esame dei dati (tabelle 3, 8 e 14 relative, rispettivamente al settore pneumatici, cavi e prodotti vari) emerge che la presenza di polveri è stata riscontrata sia nel magazzino/imballaggio che nell'operazione di dosatura delle materie prime da inserire nel miscelatore, ma anche in altre aree di lavorazione (tabelle da 4 a 7 per il settore pneumatici, da 9 a 13 per il settore cavi, da

15 a 19 per il settore prodotti vari). Quanto ai settori "servizi comuni" non è stata riscontrata la presenza di polveri nella centrale termica.

Il discorso sulle finalità, sulle modalità e sui risultati del monitoraggio svolto dal Laboratorio verrà ripreso in seguito affrontando il tema della lamentata inesistenza di sistemi di valutazione e controllo dei fattori di rischio per i lavoratori. Al momento si segnala che il documento in esame è il frutto di un'attività durata 13 anni (da luglio 1970 a maggio 1983) e che rappresenta, anche, gli interventi attuati nel corso di quegli anni sotto il profilo dell'organizzazione del ciclo produttivo, interventi che – come è detto chiaramente nella relazione – hanno consentito di migliorare almeno alcune delle condizioni di lavoro.

A questo proposito va ricordato che, come detto nell'elaborato, "i valori di ogni rischio censito sono espressi in media" che "la media ponderata di ciascun valore è il frutto di una aggregazione compiuta mediando i diversi valori rilevati negli anni indipendentemente dalle modalità di campionamento" e che, in conseguenza, possono essere valutati per apprezzare se – ed in quale misura – siano intervenuti cambiamenti, eventualmente di segno positivo, delle condizioni di lavoro.

Sul punto va evidenziato che, negli anni successivi all'avvio dell'attività del Laboratorio, la situazione "polveri" nelle prime due fasi della lavorazione (magazzino e dosatura), risultava gradatamente ma sensibilmente migliorata dovendosi dare credito a quanto detto nella relazione in ordine al fatto che "la elevata polverosità all'immagazzinamento del caolino, dovuta alla movimentazione dei sacchi, è completamente scomparsa negli ultimi anni, con l'entrata in funzione della dosatura automatica. La stessa situazione si riscontra per il nerofumo per il quale la dosatura automatica ha progressivamente ridotto il problema" (cfr pag. 277). L'affermazione, come si è detto, è del tutto credibile anche perché non contraddetta da dati di segno contrario desumibili, ad esempio, da rilevazioni compiute da ASL.

Il metodo della dosatura automatica che è stato utilizzato è funzionale (cfr. relazione Fantuzzi – Sassi Direzione Protezione della Salute e dell'Ambiente – Milano "Industrie Pirelli s.p.a." acquisito dal giudice all'udienza del 6.10.2014) proprio alla riduzione od abolizione del rischio connesso – nella fase della preparazione delle mescole – alla necessità di mescolare gli elastomeri (che costituiscono la "base" dei manufatti in gomma) con altre sostanze che si presentano allo stato di polvere e, quindi, danno luogo a problemi ambientali derivanti dalla possibile dispersione



durante le fasi di manipolazione. Altra soluzione adottabile era la predosatura in piccoli sacchetti di polietilene termo saldati che – già nel 1983 – veniva comunemente utilizzata dalle ditte fornitrici delle ammine aromatiche (utilizzate nella fase della mescola come antiossidanti) così evitando il contatto del lavoratore con il prodotto che, peraltro, una volta caricato nel mescolatore, si disperde nella mescola e resta inglobato in essa (cfr. Fantuzzi – Sassi cit.).

Si affronterà in seguito la questione del rapporto tra esposizione ad ammine aromatiche ed insorgenza di tumori, in particolare vescicali, limitandosi al presente a rilevare che l'ammina che – secondo gli studi scientifici – può essere causa di tali patologie è la fenil-beta-naftilammina che può presentare una impurezza igienicamente rilevante (beta-naftilammina) e che a partire dal 1974 non veniva più utilizzata presso i siti produttivi in esame (Sarca, Ripamonti, Caviglia). In tal senso depongono sia i documenti prodotti dalla difesa (fatture di acquisto ed esito degli esami di laboratorio) che la relazione redatta dal Laboratorio ove si legge (pg. 277): “Anche se di importanza solo storica può essere interessante notare come la fenil-beta- naftilammina, usata fino al 1974, fosse presente sia pure in quantità modesta alla dosatura manuale e, come appare nella tabella 7 in vulcanizzazione, mentre era assente o in quantità veramente ridotte in tutte le altre aree. D'altra parte l'impiego della IPPD, per la diversa forma fisica del prodotto, determina un inquinamento minimo al magazzino e in dosatura manuale e ancor più bassa altrove”. Si rammenta che il Laboratorio aveva avviato l'attività ed il monitoraggio a luglio 1970 e che i valori di rischio censito sono stati espressi in media ponderata “frutto di una aggregazione compiuta mediando i diversi valori rilevati negli anni indipendentemente dalle modalità di campionamento”. Ne discende che i valori di IPPD – effettivamente modesti – evidenziati nelle tabelle sono quelli rilevati prima del 1974.

Va aggiunto che tra gli ingredienti additivi della mescola vengono utilizzati agenti antiadesivi in forma di polveri oppure emulsionati o sospesi in acqua o solventi. Tra i più usati lo stearato di zinco ed il talco, eventualmente in miscela con il carbonato di calcio e la mica. (cfr pag. 46 relazione Fantuzzi – Sassi).

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale è emerso che il talco veniva usato anche successivamente come antiaderente per evitare che i semilavorati - che avevano subito il processo di trafilatura ovvero quello di calandratura – si “attaccassero”.

Il talco è stato indicato come fattore di rischio di esposizione a fibre di amianto posto che può contenerle quali impurità. La questione sarà brevemente ripresa in seguito ma, allo stato, va detto che dalle produzioni documentali della difesa è emerso che – proprio per evitare il rischio di usare talco “contaminato” – nel periodo in esame si era deciso di acquistare un talco, quello estratto in Val Chisone, che era stato sottoposto a controlli disposti dalla società presso laboratori esterni accertandone la purezza. In tal senso depongono sia le fatture di acquisto che gli esiti degli esami effettuati. Né si può riconoscere rilevanza al documento prodotto dal P.M. – estratto da un diverso procedimento celebrato presso altro Tribunale – dal quale risulta che in un campione di talco della stessa provenienza erano state rinvenute minime fibre di amianto. Si tratta di prova formata in altro processo che, nel presente giudizio, è stata smentita dai documenti di cui si è detto.

Continuando ad esaminare le fasi del ciclo produttivo viene in rilievo la lavorazione della mescola che – come è chiaramente emerso al dibattimento – nei siti produttivi milanesi veniva effettuata in mescolatori chiusi. Tali mescolatori, denominati “Banbury” erano “costituiti da una robusta cassa, da due rotori di sagoma speciale rotanti a diversa velocità in senso inverso, da una tramoggia di carico munita di portella a chiusura ermetica, da un pistone pressatore a comando pneumatico e da una slitta che chiudeva ed apriva l’apertura di scarico. Il Banbury assicurava una lavorazione in ciclo chiuso e, dopo che erano stati adottati sistemi di dosatura automatica, l’introduzione della gomma e degli altri ingredienti della mescola da lavorare in condizioni di maggiore sicurezza per i lavoratori.

Il ciclo di lavorazione nel Banbury poteva durare anche solo pochi minuti.

A questa fase ne seguiva un’altra sempre effettuata in un mescolatore chiuso. L’impasto scaricato dal Banbury veniva ripreso o sotto forma di striscia o sotto forma di pellets: nel primo caso l’operatore pesava l’impasto, lo caricava sul nastro trasportatore e lo avviava alla bocca di carico del miscelatore aggiungendo il sacchetto contenente gli acceleranti ed i reticolanti predosati; nel secondo caso i pellets venivano direttamente ed automaticamente caricati dai siti di stoccaggio e l’operatore doveva solo aggiungere il sacchetto con acceleranti e reticolanti (cfr relazione Fantuzzi – Sassi).

Ciò che non è emerso al dibattito è se i mescolatori chiusi fossero dotati, come pure era possibile, di impianti di captazione delle polveri alla bocca di carico e dei fumi alla slitta di scarico.

I semilavorati che risultavano dalle operazioni descritte venivano avviati alle lavorazioni successive e, se si trattava di strisce che dovevano essere conservate, venivano trattate con antiadesivi (in particolare il talco) e sistemate in bancali.

Nella relazione Fantuzzi – Sassi è descritta una ulteriore fase di lavorazione – la preparazione soluzioni – che, però, non è stata ricostruita nel corso dell'istruttoria dibattimentale e che per questo si omette di illustrare.

Al dibattito, invece, sono state descritte altre due fasi: la trafilatura e la calandratura.

La prima è “il processo attraverso il quale si ottiene, mediante forzatura del materiale attraverso un bocchettone di uscita posto sulla testa della trafilatura, un nastro di mescola di sezione ben determinata. (Così) possono essere ottenuti trafilati pieni (ad esempio guarnizioni per auto) o cavi (camere d'aria, tubi) che non necessitano di ulteriori lavorazioni prima della vulcanizzazione, oppure trafilati che subiscono trasformazioni successive prima di essere vulcanizzati.... La trafilatura o “estrusore” è costituita da un corpo o cilindro cavo con una camicia, da una vite senza fine, da una testa con un bocchettone sagomato e da un gruppo di comando che, mediante un motore a velocità variabile, fa ruotare la vite nel corpo spingendo la mescola introdotta nella tramoggia o bocca di alimentazione posta lateralmente alla vite, verso il bocchettone”.

La lavorazione avviene a caldo nel senso che il corpo della trafilatura viene riscaldato per rendere la mescola più plastica. Nella parte cava del trafilato può essere inserita aria per evitarne l'afflosciamento ovvero antiadesivi in polvere (in particolare miscele di talco e carbonato di calcio) per impedire che, al momento dell'afflosciamento le parti interne del trafilato si attacchino tra di loro.

La calandratura “è l'operazione che permette di ottenere una foglia di gomma a spessore costante, oppure di rivestire con uno strato di gomma a spessore costante un tessuto. La calandra consiste in una incasellatura verticale sulla quale sono sistemati da due a quattro cilindri in acciaio, con superfici lisce, ognuno dei quali è dotato di un sistema termoregolatore” (cfr. pag. 62 relazione Fantuzzi – Sassi).

A queste fasi segue la vulcanizzazione che è "una vera e propria reazione chimica, peculiare dell'industria della gomma. Questa reazione viene condotta in fase solida e avviene tra varie sostanze alcune delle quali originariamente liquide, intimamente mescolate tra loro. Durante il processo di vulcanizzazione gli elastomeri presenti nella mescola passano da uno stato fisico plastico ad uno stato elastico. Ciò è dovuto alla formazione di una serie di legami trasversali tra le varie catene polimeriche, con la formazione di strutture molecolari complesse di tipo tridimensionale. Importante caratteristica è la irreversibilità di questi legami. Oltre all'elasticità il prodotto finito vulcanizzato acquista tutta una serie di proprietà in funzione degli elastomeri e dei vari ingredienti utilizzati nella composizione della mescola" (pag. 64 relazione cit.). Tranne che per la realizzazione di alcuni manufatti la vulcanizzazione è una lavorazione a caldo che si effettua a temperature nell'ordine di 140°/160° ed, in casi speciali, anche di 200°.

La ricostruzione del ciclo lavorativo dei manufatti in gomma si è reso necessario nell'ambito della esposizione dei motivi della decisione perché ha consentito di chiarire quali erano i fattori nocivi connessi – secondo la tesi accusatoria - alle patologie contratte dai lavoratori e, soprattutto, in quali fasi della lavorazione venivano utilizzati.

In tal modo sarà più agevole – analizzando la storia clinica e lavorativa dei dipendenti indicati nei capi di imputazione – verificare quale sia stata l'esposizione di ciascuno ai diversi agenti nocivi ed anche comprendere se tale esposizione sia casualmente connessa all'insorgere delle patologie.

Sul punto va anticipato che, come meglio si vedrà in seguito, la valutazione che il giudice è chiamato ad effettuare non è di tipo meramente probabilistico nel senso che nel processo penale – posto che il diritto penale è diritto del fatto – l'affermazione di penale responsabilità non può prescindere da un rigoroso esame condotto in concreto sulla esistenza della causa, sul nesso causale tra la stessa e l'evento e sulla imputabilità di questo alla condotta antidoverosa (ovvero alla omissione della condotta doverosa) da parte di ciascuno degli imputati. Pertanto, esaminando la storia clinica e lavorativa dei singoli dipendenti indicati nei capi di imputazione si porranno in rilievo elementi quali l'avvenuta esposizione agli agenti nocivi, la natura mono o plurifattoriale delle patologie (per verificare l'effetto dell'agente nocivo nel meccanismo della cancerogenesi), la prevedibilità ed evitabilità dell'insorgere delle

stesse ricorrendo – anche – per quanto riguarda questo ultimo profilo ai risultati offerti dalla epidemiologia con l'avvertenza che, comunque, nel caso in esame non si è di fronte ad uno studio di coorte (che è il postulato su cui si fondano le analisi epidemiologiche) posto che non è dato sapere, ad esempio, quanti siano stati negli anni presi in considerazione i lavoratori che hanno svolto la loro attività presso gli stabilimenti di viale Sarca, via Ripamonti e via Caviglia, e quale sia l'incidenza dei casi che si sono verificati rispetto a quelli attesi.

Passando, ora, ad esaminare gli agenti nocivi cui i lavoratori sono stati esposti viene in rilievo, in primo luogo, l'amianto.

Si è già detto che nell'intero periodo in valutazione gli organi predisposti ai controlli non hanno effettuato alcuna verifica relativa alle modalità di esercizio dell'attività lavorativa od all'ambiente di lavoro né, tantomeno, nessuna analisi avente ad oggetto la quantificazione delle fibre di amianto areodisperse.

Tuttavia dal compendio istruttorio sono emersi alcuni dati che si possono ritenere certi.

Il primo riguarda l'ampio utilizzo dell'amianto per la coibentazione degli impianti per la lavorazione della gomma e, seppure in minor quantità, come coibente di manufatti quali le corde, le trecce, le coperte usati per l'attività lavorativa.

L'uso dell'amianto per tali finalità trova conferma nella descrizione del ciclo produttivo ove si è fatto espresso riferimento alle lavorazioni che venivano eseguite a caldo ed, anche, ad alte temperature (cfr. ad esempio la vulcanizzazione).

Va aggiunto che, almeno in riferimento allo stabilimento di viale Sarca, una ulteriore conferma viene dall'esame della documentazione - prodotta dal P.M. su richiesta del giudice - relativa alle operazioni di rimozione/smaltimento dell'amianto effettuate dopo la cessazione dell'attività industriale. Dall'esame di questi atti emerge con chiarezza che nell'intera area sono stati rimossi e smaltiti ingenti quantitativi di amianto utilizzato come coibente degli impianti, tettoie in eternit e manufatti vari contenenti amianto.

Dalla documentazione, però, si rileva anche una differenza rispetto a quanto emerso dall'esame dei testi. Al dibattimento, infatti, si è detto che le pareti del locale mensa erano coperte da amianto "floccato", mentre dai piani di lavoro (cfr. faldone 4 prodotto dal P.M.) risulta quanto segue. Nel piano di sicurezza della DESPE s.r.l. le strutture oggetto di bonifica presso la ex mensa (lotto 300) venivano suddivise in tre zone:

“Zona A) costituita nella prima parte da materiale inquinato con presenza di amianto posizionato in cumuli a terra all’interno del cunicolo e da parete rivestita da pannelli con amianto; nella seconda parte da un canale ancora integro, rivestito esternamente da tavelloni ed internamente con pannelli di amianto. Zona B) costituita nella prima parte da materiale inquinato con presenza di amianto posizionato in cumuli a terra all’interno del cunicolo (la soletta è stata sfondata); nella seconda parte da canale fumi posizionato sotto la soletta ancora integra, rivestito esternamente da tavelloni ed internamente da pannelli con amianto. Zona C) costituita da tubazioni rivestite da materiale contenente amianto situate sotto la soletta, lato sotto ingresso mensa”. Nel piano di sicurezza della DESPE s.r.l., come pure nel piano di lavoro della società che aveva provveduto alla rimozione della controsoffittatura in doghe di alluminio e pannelli di amianto non risulta la presenza in loco di amianto floccato. La circostanza non è di poco conto e, difatti, è stata oggetto di approfondimento nel corso dell’istruttoria dibattimentale posto che l’amianto “floccato” presenta caratteristiche di volatilità e possibilità di dispersione nell’ambiente ben maggiori di quelle proprie dei pannelli contenenti amianto.

Purtroppo non è stato possibile effettuare una verifica analoga in relazione ai siti di via Ripamonti e di via Caviglia che, ceduti a società che non appartengono a quello che il P.M. definirebbe “Gruppo Pirelli”, hanno seguito percorsi che non sono stati ricostruiti.

I lavoratori, dal canto loro, quasi unanimemente hanno testimoniato che l’amianto era usato come coibente nei locali dei servizi e sottoservizi, sui serbatoi, sulle tubature, sugli scambiatori di calore ed anche sui macchinari che operavano a ciclo chiuso. Alcuni, poi, hanno affermato che l’amianto era presente nei componenti soggetti a manutenzione presso l’officina e, perfino, in presidi messi a disposizione dei dipendenti per ridurre il rischio di bruciature da contatto.

L’esposizione, nel primo caso, derivava non dalla lavorazione svolta ma dal fatto che l’amianto utilizzato come coibente degli impianti si degradava ed era necessario sostituirlo: in queste occasioni le operazioni venivano effettuate senza sospendere le attività, in presenza dei lavoratori e senza utilizzare alcuna cautela (ad esempio segregazione della zona interessata con l’installazione di tende) per evitare che le fibre che si liberavano per la rimozione della parte da riparare si disperdessero nell’ambiente.

Alcuni lavoratori hanno precisato che salivano sui macchinari che lavoravano a ciclo chiuso indossando gli scarponi antinfortunistici provocando, così, il distacco di fibre dell'amianto che ricopriva tali macchinari.

In entrambe le situazioni le fibre che si depositavano in terra venivano spazzate con la scopa ed ammonticchiate in attesa di essere prelevate dal personale addetto alle pulizie.

Altre volte, invece, le polveri venivano sollevate con soffi di aria compressa e si disperdevano nell'ambiente.

L'esposizione derivante dalle riparazioni dei manufatti contenenti amianto avveniva, per gli addetti all'officina, durante la lavorazione dei pezzi.

L'esposizione ad amianto presente, quale impurità, nel talco utilizzato nel ciclo produttivo merita un discorso diverso.

Difatti (cfr deposizione del CT del P.M. prof. Ugazio) si è ritenuta una generale ed indifferenziata pericolosità del talco – di ogni tipo di talco ivi compreso quello usato per la cura della persona e/o dei neonati – che conterrebbe sempre impurità ed, in particolare, fibre di asbesto. In questa ricostruzione l'utilizzo del talco è stato indicato come fattore cancerogenico di patologie che colpirebbero, sostanzialmente, una serie indeterminata di "organi bersaglio": l'apparato respiratorio complessivamente considerato, l'apparato digerente (ivi compreso il fegato), l'apparato urinario (reni, uretra, vescica), l'apparato genitale sia maschile che femminile.

A fronte di questa impostazione (che il prof. Ugazio non ha supportato con la citazione/produzione di letteratura scientifica dotata di un qualche "spessore") stanno le prove documentali prodotte dalla difesa.

Ci si riferisce, in particolare, alle fatture di acquisto del talco della Val Chisone cui è allegata la scheda di sicurezza ove il fornitore (Talco Val Chisone s.p.a.) espressamente evidenzia che al controllo delle eventuale impurità il materiale ha presentato l'assenza di asbesto.

Si potrebbe obiettare che sia la fattura che la scheda risalgono ad un momento successivo al periodo preso in esame, ma la difesa ha prodotto ampia documentazione relativa alle analisi compiute da laboratori pubblici italiani ed esteri (Clinica del Lavoro dell'Università di Milano, Politecnico di Torino, Department of Mineral Exploitation dell'Università di Cardiff) sin dal 1970: tutte le analisi

concludono per l'assenza nel talco della Val Chisone di "amianto di anfibolo" o di "serpentino".

A questo punto non si può riconoscere alcuna rilevanza al documento prodotto dal P.M. di cui si è detto prima che è relativo ad un diverso procedimento celebrato innanzi ad altra autorità giudiziaria e non riguarda i fatti e le persone (fisiche e giuridiche) oggetto del presente giudizio.

Quanto alle ammine aromatiche va ricordato che si tratta di composti organici dell'azoto utilizzati soprattutto nella produzione di coloranti e pigmenti coloranti per tessuti, pelle e carta, nell'industria della gomma ed, in passato, anche nell'industria farmaceutica. Le ammine aromatiche nell'industria della gomma sono usate quali componenti della miscela con funzione di antiossidanti.

In merito alla tossicità e cancerogenicità delle ammine aromatiche lo IARC ha elaborato, come per altre sostanze, una casistica per gruppi. Se ci sono sufficienti evidenze di cancerogenicità negli esseri umani la sostanza viene classificata nel gruppo 1. Se ci sono limitate evidenze di cancerogenicità negli esseri umani, ma sufficienti evidenze negli animali da laboratorio la sostanza viene classificata nel gruppo 2A. Se ci sono limitate evidenze di cancerogenicità sia negli esseri umani che negli animali la sostanza è classificata nel gruppo 2B. Se le prove non sono sufficienti la sostanza è classificata nel gruppo 3 che ha riferimento alla sola tossicità non ancora ben definita. La classificazione incontra alcuni limiti nella misura in cui non sempre – per non dire quasi mai – sono indicate le dosi cui l'uomo deve essere esposto e/o la durata della esposizione necessarie per indurre l'effetto cancerogeno.

Alla categoria delle ammine cancerogene per l'uomo (gruppo 1) appartiene un numero limitato di ammine che, negli ultimi anni, si è andato ad ingrossare a seguito di studi scientifici che ne hanno accertato l'effetto cancerogeno o sulla base della accresciuta rilevanza evidenziata dalle analisi epidemiologiche del nesso causale tra l'esposizione e la patologia o, più di frequente, sulla base della sperimentazione sugli animali.

Basti, sul punto, ricordare che mentre il regolamento CE (n. 1907/2006) aveva vietato l'utilizzo di un totale di 22 ammine aromatiche rilasciate dalle tinte spesso usate nel processo di colorazione di tessuto e pelli, successivamente e molto di recente un numero ben maggiore di ammine aromatiche sono state sottoposte a

regime di restrizione od autorizzazione in quanto ritenute potenzialmente cancerogene (gruppo 2A).

Le quasi totalità delle ammine aromatiche cui, secondo l'imputazione, sono stati esposti i lavoratori ancora oggi rientrano nel terzo gruppo e si ritiene che possano avere effetto cancerogeno possibile o accertato (gruppo 1 e 2) solo se "contaminate" da impurità la cui presenza, però, deve essere desunta se non da specifiche analisi almeno da dati epidemiologici che dimostrino che in una data coorte le patologie correlate alla esposizione ad ammine potenzialmente contaminate sono superiori a quelle attese. E, nella fattispecie, si è già detto che non si verte in una situazione di questo tipo.

E' il caso già esaminato della fenil-beta-naftilammina che può presentare una impurezza igienicamente rilevante (beta-naftilammina) che la rende cancerogena ma che, a decorrere dal 1974, non veniva più utilizzata presso gli stabilimenti in esame. E ciò a tacere del fatto che – su questo come su altri profili scientifici – al dibattito sono state ampiamente affrontate le differenti conclusioni cui sono pervenuti, prevalentemente, gli studi epidemiologici. Basti ricordare che, sul punto, è stato prodotto uno studio (A. Nutt 1983 prodotto dalla difesa udienza 6.10.2014) ove si afferma che la beta-naftilammina può essere anche prodotta dal corpo umano per la metabolizzazione della fenil-beta-naftilammina e che non vi sono forti evidenze epidemiologiche che dimostrano che l'uso di tale ammina in industria sia, da sola, causa di induzione di cancro.

Gli idrocarburi sono molecole organiche binarie composte da due tipi di atomi: carbonio ed idrogeno. Dal punto di vista chimico si distinguono in aromatici (benzene o polinucleati) ed alifatici, a loro volta saturi od insaturi. La tossicità degli idrocarburi si riferisce ai composti aromatici ed, in particolar modo, a quelli polinucleati ovvero contenenti due o più anelli aromatici di benzene.

Gli idrocarburi aromatici policiclici (IPA) sono composti naturalmente presenti nel petrolio o nel carbone dai quali possono essere prodotti a causa di una combustione incompleta di alcune molecole. Sono altamente inquinanti e tossici per l'uomo, la fauna e la flora ambientali e possono essere liberati, anche, dalla combustione di legno, grassi, tabacco, rifiuti. In altri termini l'organismo umano può venire a contatto con gli IPA mediante la combustione dei combustibili e della legna, l'urbanizzazione, la diffusione di polveri sottili e/o particolati derivanti dalle emissioni dei gas di scarico

dei veicoli, lo smaltimento dei rifiuti, il tabagismo e – perfino – l'alimentazione mediante l'ingestione di cibi cotti alla brace e/o in maniera violenta e/o affumicati.

L'IPA che viene in considerazione nel processo produttivo della gomma è, prevalentemente, il nerofumo che – come si è visto nella relazione del Laboratorio – a decorrere dal 1970 ha comportato problemi sempre decrescenti in virtù dell'introduzione della dosatura automatica. Il nerofumo (o nero di carbonio) è un pigmento prodotto dalla combustione incompleta di prodotti petroliferi pesanti, una forma di particolato carbonioso dotato di un non biodisponibile contenuto di PAH (IPA). Viene usato nell'industria della gomma come componente della miscela quale pigmento e carica rinforzante.

La IARC ha ritenuto che il nero di carbonio abbia un effetto “probabilmente cancerogeno” inserendolo tra le sostanze del gruppo 2B).

A fondare questa valutazione concorrono, prevalentemente, studi epidemiologici quale – tra gli altri – quello illustrato nel 2011 dai ricercatori del Servizio di Epidemiologia Ambientale dell'Istituto dei Tumori di Genova. Lo studio ha preso in esame l'incidenza dei tumori alla vescica nei lavoratori portuali (2.286) addetti dal 1947 al 1960 allo scarico di sacchi di nerofumo destinato all'industria di produzione di pneumatici.

Anche in questo caso va ricordata l'ampia “disputa” scientifica che si è svolta al dibattito con il richiamo delle differenti conclusioni cui sono pervenuti, prevalentemente, gli studi epidemiologici e il contrasto spesso evidenziato tra i risultati di tali studi e quelli sostenuti da studi clinici. E' innegabile che in questo caso non si possa parlare di un elevato grado di consenso che la tesi della accertata cancerogenicità del nero di carbonio incontra nella letteratura scientifica: ed ogni incertezza della scienza riverbera, inevitabilmente, nel processo penale ove il giudizio deve necessariamente estendersi dal profilo della causalità generale a quello della razionale certezza che è proprio dell'imputazione causale.

E' anche per i motivi sin qui evidenziati che, nell'affrontare la questione della dipendenza delle patologie da cui sono risultati affetti i lavoratori dalla esposizione agli agenti nocivi si procederà ricostruendo la storia clinica e quella lavorativa di ciascuno al fine di accertare l'esistenza del nesso causale quantomeno con grado di probabilità prossimo alla certezza.

Si seguirà, quindi, il percorso indicato dalla Suprema Corte (sez. IV. Sentenza 43786/2010) che afferma la rilevanza che nel processo penale possono assumere le informazioni probabilistiche dell'epidemiologia non solo sotto il profilo della causalità generale ma anche nell'inferenza di tipo deduttivo dal generale al particolare e, nel contempo, ricorda al giudice che "il ragionamento causale, nell'ambito delle scienze storiche, orientate cioè sulla ricostruzione di eventi concreti, non è mai di tipo rigidamente deduttivo" posto che "i ragionamenti causali sono di diverse categorie, che si articolano in modo differente", ma gli impone, comunque, di svolgere la sua indagine avendo presente che lo scopo della stessa "è la verifica critica in ordine all'ipotesi che riguarda la riferibilità di un evento concreto ad una spiegazione racchiusa in una legge scientifica: un tipo di ragionamento che qualche studioso denomina efficacemente "abduzione selettiva".

In altri termini la questione che il giudice deve risolvere consiste nel passare "dalle informazioni epidemiologiche probabilistiche al giudizio di razionale certezza proprio dell'imputazione causale".

A tal fine "per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio ... L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica" nonché "il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica". La Corte aggiunge che compito del giudice è, dopo aver valutato l'affidabilità metodologica ... tirare le fila e valutare se esiste una teoria sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato" l'esistenza di "una teoria sulla quale si registra un preponderante, condiviso consenso". E, nel "tirare le fila" il giudicante non potrà tralasciare di esaminare le particolarità del caso concreto come, nel prosieguo, si farà in ossequio a quanto affermato dalla Corte in ordine al fatto che "l'indagine causale dovrà tentare di indagare nella vita del paziente e studiare i reperti biologici per cercare di individuare quale sia stato l'agente che ha innescato il processo carcinogenetico".



Le patologie riscontrate nei lavoratori e la loro dipendenza dall'esposizione agli agenti nocivi.

Fatta questa debita premessa si esamineranno ora i singoli capi di imputazione seguendo alcuni criteri: la certezza della causa della morte o delle lesioni e la individuazione dell'agente che ha o avrebbe innescato il processo cancerogenetico avuto riguardo alla suddivisione tra patologie mono o plurifattoriali.

Nell'esposizione si terrà conto, in primo luogo, delle situazioni in cui la storia lavorativa e le risultanze cliniche non hanno consentito di ritenere – neppure con grado di alta probabilità – che l'insorgere della patologia e la causa della morte siano collegate alla esposizione ad un agente nocivo.

Situazioni in cui non si può formulare un giudizio di razionale certezza dell'imputazione causale.

Biffi Enrico (capo 2 del decreto n. 45819/11)

Nel capo di imputazione si evidenzia come unico agente nocivo l'amianto cui, dalla descrizione contenuta in contestazione, il lavoratore risulta esposto in virtù dell'utilizzo del talco nella lavorazione e della inalazione di fibre areodisperse in seguito al deterioramento delle coibentazioni. Per quanto riguarda il talco si richiamano le considerazioni già ampiamente svolte.

I consulenti del P.M. ipotizzano, anche, una esposizione ad IPA "probabilmente liberati dalla vulcanizzazione delle gomme" agente nocivo che, come si è detto, non è citato nella contestazione.

Dalla documentazione prodotta dal P.M. il lavoratore risulta aver lavorato dal 1970 al 1988 presso lo stabilimento "Bicocca" di viale Sarca (probabilmente nel settore pneumatici) al reparto trafile ed addetto alla trafile ed alla vulcanizzazione delle gomme. In precedenza (1950/1970) aveva svolto l'attività di panettiere che è una potenziale fonte di esposizione allo stesso agente nocivo preso in considerazione dal P.M. per il fatto che i forni erano coibentati con amianto.

Dalla documentazione clinica si rileva che il signor Biffi era stato ricoverato nel 2006. Alla TAC erano risultate alterazioni enfitematose ma una funzionalità respiratoria normale, così come negativa era stata l'analisi dell'espettorato. Il paziente era stato dimesso con la diagnosi di tumore di comportamento incerto. Successivamente il paziente aveva effettuato in esterno altri accertamenti strumentali: nel 2006 la PET non aveva evidenziato nulla di rilevante; il quadro risultava invariato anche alla

radiografia del torace eseguita nel 2008 (quadro invariato, esteso addensamento parenchimale sinistro) ed alla TAC (sempre del 2008 che evidenziava, in più, piccole tumefazioni linfonodulari). Nello stesso anno veniva eseguito un lavaggio bronchiale che dava esito negativo per la ricerca di CTM (cellule tumorali maligne). Nel 2010 ad una radiografia toracica emergeva un nodulo calcifico al III medio polmonare. Nel 2011 la PET evidenziava una lesione polmonare sinistra ma l'esame citologico eseguito lo stesso anno dava esito negativo. Nel 2012 emergeva alla PET ed alla TAC una voluminosa neoplasia polmonare con contatto pleurico postero laterale.

Il 20.3.2012 il paziente decedeva per neoplasia polmonare e la ASL esprimeva una valutazione di mera probabilità del rapporto tra esposizione all'agente nocivo – ovviamente amianto – e la patologia.

Dalla storia clinica, peraltro, si rileva che il signor Biffi era stato fumatore dal 1962 al 1996 e che negli ultimi 10 anni aveva consumato circa 10 sigarette al giorno.

La neoplasia polmonare che ha condotto a morte il signor Biffi non è una patologia monofattoriale e, nella storia lavorativa come nell'anamnesi clinica, sono presenti altri fattori – diversi dall'esposizione ad amianto presso lo stabilimento di viale Sarca – che non rendono possibile formulare un giudizio certo sulla sussistenza del nesso causale tra detta esposizione e l'evento. Inoltre, da un canto, difettano i risultati di analisi che avrebbero consentito di aggiungere elementi di valutazione rilevanti (referti istochimici) e, dall'altro alcune analisi compiute (lavaggio bronchiale con esito negativo per CTM ed esame citologico) hanno dato esito negativo.

E, del resto, la stessa ASL si esprime in termini di mera possibilità in ordine al rapporto tra esposizione all'agente nocivo e patologia.

Locatelli Fausto (capo 5 decreto n. 45819).

Nel capo di imputazione si indica come unico agente nocivo l'amianto cui, dalla descrizione contenuta in contestazione, il lavoratore risulta esposto in virtù dell'utilizzo del talco nella lavorazione e della inalazione di fibre areodisperse in seguito al deterioramento delle coibentazioni. Per quanto riguarda il talco si richiamano le considerazioni già ampiamente svolte.

La causa della morte indicata in imputazione è mesotelioma pleurico maligno.

Dalla documentazione prodotta dal P.M. emerge che il signor Locatelli aveva prestato servizio, dapprima, presso la Marina Militare ove (cfr Registro Mesoteliomi) era esposto ad alte temperature e probabile presenza di tubature coibentate ad

amianto. Successivamente aveva lavorato (1947/1951) presso la SAPSA (società diversa da quelle prese in considerazione nell'odierno giudizio) nel settore produzione pneumatici. Dal 1951 al 1990 aveva prestato attività lavorativa presso il sito di viale Sarca (non è specificato presso quale delle società che vi operavano) come magazziniere.

Dall'anamnesi clinica risulta che il lavoratore in vita era stato sottoposto ad intervento chirurgico nel 1990 per tumore del retto. A giugno e luglio 2002 veniva sottoposto a due esami citologici del liquido pleurico che avevano dato risultato negativo per la ricerca di CTM (cellule tumorali maligne).

Nel corso del successivo ricovero (luglio 2002) veniva sottoposto a plurime biopsie ed, all'esito, dimesso con diagnosi di "tumore MTS della pleura". All'esame istologico integrato con test di immunohistochimica (29 luglio 2002) veniva refertato "carcinoma scarsamente differenziato metastatico della pleura, l'ipotesi di un mesotelioma, anche se non può essere del tutto esclusa sembra meno probabile".

Il decesso era intervenuto il 5.3.2003 e, secondo la scheda ISTAT la causa della morte era identificabile in neoplasia polmonare, insufficienza respiratoria e versamento pleurico, arresto cardiorespiratorio.

In ordine alla diagnosi di mesotelioma il Registro dei Mesoteliomi si esprime in termini di possibilità (e la valutazione è stata condivisa dai consulenti del P.M.) mentre sulla derivazione della possibile patologia dall'attività lavorativa si esprime in termini di quasi certezza evidenziando, però, che l'esposizione poteva essere fatta risalire sia al periodo di servizio presso la Marina Militare che all'attività svolta presso la SAPSA nel settore pneumatici. Per questo motivo non era stata avviata una causa nei confronti della Pirelli ritenendosi solo probabile l'esposizione ivi avvenuta.

Va aggiunto che dalla documentazione clinica risulta che il signor Locatelli era fumatore.

Belloni Gianpiero (capo 6 decreto 45819/11)

Nel capo di imputazione si indica come unico agente nocivo l'amianto cui, dalla descrizione contenuta in contestazione, il lavoratore risulta esposto in virtù dell'utilizzo del talco nella lavorazione e della inalazione di fibre areodisperse in seguito al deterioramento delle coibentazioni. Per quanto riguarda il talco si richiamano le considerazioni già ampiamente svolte.

Nella contestazione si dice unicamente che il signor Belloni è stato "dipendente Pirelli" senza indicare presso quale stabilimento ma, dalla storia lavorativa, si rileva che lo stesso ha prestato la sua attività dal 1967 al 1970 presso uno stabilimento "Pirelli" di Sesto San Giovanni (che non è tra i siti oggetto del presente giudizio) ove svolgeva mansioni che non sono state accertate e, successivamente, ha lavorato (dal 1970 al 1995) presso lo stabilimento di viale Sarca, settore produzione grandi pneumatici reparto mescole anche se non ne sono precisate le mansioni.

Dall'anamnesi clinica si rileva che il signor Belloni in vita risultava affetto da adenocarcinoma polmonare sinistro con sospetto mesotelioma pleurico. Il paziente era stato sottoposto a ricoveri ed accertamenti clinici strumentali dal 22.2.2005 al decesso avvenuto il 20.11.2008. A seguito dell'esame istologico su campioni di pleura effettuato il 17.3.2005 veniva refertata una "infiltrazione metastatica di adenocarcinoma papillare" che veniva trattata con cicli di chemioterapia. L'ipotesi iniziale di mesotelioma pleurico non veniva confermata ed, al decesso, veniva posta diagnosi di adenocarcinoma polmonare.

Il Registro Mesoteliomi formulava un giudizio di probabile esposizione lavorativa ad amianto durante il periodo lavorativo presso il sito di viale Sarca.

I consulenti del P.M. ritenevano che il signor Belloni fosse affetto da tumore polmonare che con alta probabilità ne aveva cagionato la morte ma aggiungevano che era possibile l'avvenuta esposizione non precisabile ad altri fattori di rischio (ammine ed IPA) non contestati in imputazione. In ogni caso, sempre a giudizio dei consulenti del P.M. in considerazione degli elementi disponibili non si poteva stabilire il periodo e le circostanze della esposizione professionale a cancerogeni per l'apparato respiratorio e il nesso di causa tra esposizione ed insorgenza del tumore polmonare.

Bonfanti Ferdinando (capo 15 decreto n. 45819/11)

Nel capo di imputazione viene contestato il reato di lesioni aggravate (590-583 c.p.) anche se il lavoratore è deceduto in data 8.1.2010. Le lesioni contestate consistono in carcinoma papillare uroteliale della vescica la cui diagnosi era stata posta a seguito di esame istologico in data 9.4.2008. Sempre dalla contestazione si rileva che i fattori di rischio indicati sono ammine aromatiche ed IPA.

La storia lavorativa è stata ricostruita sulla base della relazione della U.O. medicina del lavoro, servizio PSAL da cui risulta che il signor Bonfanti aveva lavorato sempre

presso il sito di Viale Sarca, Pirelli Cavi: dal 1959 al 1980 quale addetto alla calandatura e dal 1980 al 1985 come addetto al rivestimento in tessuto gommato.

Dall'anamnesi clinica emerge che il signor Bonfanti nel 2004, all'età di 74 anni, era risultato affetto da carcinoma papillare uroteliale della vescica trattato con avulsione per via endoscopica. Nel 2008, all'età di 78 anni, era intervenuta una recidiva ed era stato eseguito l'esame istologico indicato dal P.M. in imputazione che aveva consentito di porre diagnosi di carcinoma papillare uroteliale di basso grado che veniva trattato con altra avulsione ed instillazione endo - vescicale.

Il P.M. non ha modificato l'imputazione a seguito del decesso intervenuto prima del rinvio a giudizio e tale circostanza preclude al giudice qualsiasi valutazione relativa alla correlazione tra la contestata esposizione ad agenti nocivi e l'evento morte.

Quanto alla ritenuta correlazione tra l'esposizione ad ammine aromatiche e la patologia va ricordato quanto già osservato in ordine al fatto che le sostanze indicate in imputazione rientrano nel terzo gruppo IARC e possono essere ritenute con effetto cancerogeno possibile o accertato (gruppo 1 e 2) solo se "contaminate" da impurità la cui presenza, però, deve essere desunta se non da specifiche analisi almeno da dati epidemiologici che dimostrino che in una data coorte le patologie correlate alla esposizione ad ammine potenzialmente contaminate sono superiori a quelle attese.

Va ricordato che, a far tempo dal 1974, presso lo stabilimento in esame era con certezza cessato l'uso della fenil-beta-naftilammina che può presentare una impurezza igienicamente rilevante (beta-naftilammina) che la rende cancerogena.

Quanto alla esposizione ad IPA si ricorda che quello che viene in rilievo è il nero di carbonio che, però, è utilizzato prevalentemente se non esclusivamente nella produzione di pneumatici mentre il signor Bonfanti ha prestato la sua attività nel settore cavi.

Pedrinazzi Francesco (capo 18 decreto 45819/11)

Nel capo di imputazione si indica come unico agente nocivo l'amianto cui, dalla descrizione contenuta in contestazione, il lavoratore risulta esposto in virtù dell'utilizzo del talco nella lavorazione e della inalazione di fibre areodisperse in seguito al deterioramento delle coibentazioni. Per quanto riguarda il talco si richiamano le considerazioni già ampiamente svolte.

La storia lavorativa non è molto precisa: il signor Pedrinazzi aveva svolto dal 1944 al 1949 l'attività di agricoltore, dal 1950 al 1963 quella di guardia giurata e dal 1963 al

1986 aveva lavorato presso lo stabilimento di via Ripamonti con le mansioni – indicate in imputazione – di addetto al reparto qualità (anche se nella documentazione in atti non vi è alcun riscontro).

Dall'anamnesi clinica si rileva che il signor Pedrinazzi era stato operato nel 1992 per carcinoma cordale con laringectomia totale. Nel 2003 veniva ricoverato per versamento pleurico sinistro con diagnosi "CA pleura", sottoposto a TAC torace, broncoscopia ed esame citologico del versamento pleurico, veniva posta diagnosi di "reperti citologici riferibili a localizzazione pleurica di carcinoma non microcitoma N.A.S. Possibile carcinoma squamo cellulare poco differenziato".

I consulenti del P.M. hanno ritenuto trattarsi di "non mesotelioma" in quanto l'esame citologico del liquido pleurico era compatibile con neoplasia non di origine mesoteliale anche se hanno evidenziato che la TAC era indicativa di lesioni pleuriche compatibili con placche asbesto correlate.

Tuttavia la causa della morte è un tumore polmonare, patologia multifattoriale sicché – per affermare la sussistenza del nesso causale – non è sufficiente fare riferimento al risultato di una indagine strumentale (TAC) in assenza di esami immunoistochimici o anche solo istologici, indagine che, peraltro, è solo indicativa di lesioni pleuriche a loro volta compatibili con placche pleuriche in un carcinoma non microcitoma NAS.

Va aggiunto che gli stessi consulenti del P.M. hanno evidenziato che l'esposizione ad amianto – che pure ritengono certa – è di entità non precisabile sicché non è possibile stabilire un nesso di causa tra esposizione ad amianto ed insorgenza del possibile tumore polmonare.

Passoni Luigi (capo 20 decreto 45819/11)

Nel capo di imputazione si indicano quali agenti nocivi nitrosammine, tetrcloroetilene ed amianto.

Si rimanda, sul punto a quanto già osservato sia in riferimento all'amianto che agli altri fattori nocivi.

Nella contestazione nulla si dice in relazione alla storia lavorativa del signor Passoni che viene definito "dipendente Pirelli" (senza precisare neppure lo stabilimento ove operava, l'attività cui era addetto e le mansioni svolte) dal 1960 al 1983: è quasi come se il P.M. ritenesse esaustivo ai fini della sussistenza degli elementi fondanti l'accusa la mera prestazione professionale alle dipendenze di quella che, nel capo di imputazione, viene definita "società Pirelli".

La documentazione acquisita ha consentito di colmare la lacuna: dalla relazione redatta dalla U.O. di Medicina del Lavoro servizio PSAL e dalla scheda di provenienza "Pirelli" relativa ai responsabili di stabilimento si rileva che il signor Passoni ha lavorato presso lo stabilimento di viale Sarca, settore pneumatici dal 1960 al 1983 quale addetto ai semilavorati auto (1960/1961), addetto alla preparazione auto dal 1961 al 1973, addetto alla direzione mescolanze materie prime dal 1973 sino al pensionamento (1983).

Quanto all'anamnesi clinica i consulenti del P.M. hanno evidenziato che non vi sono precise informazioni se non che erano state poste distinte diagnosi: carcinoma vescicale primitivo, carcinoma renale primitivo, adenocarcinoma polmonare primitivo (delle quali non si conosce l'epoca di incidenza) e neoplasia polmonare incidente tra il 2001 e la data del decesso. Non è neppure noto da quali neoplasia sia derivata la metastasi ossea.

Anche sulla relazione tra agenti nocivi e patologie regna totale incertezza potendosi solo ipotizzare una possibile esposizione ad ammine aromatiche cancerogene, IPA e N-nitrosammine, esposizione che, però, non è suffragata da informazioni.

In tale situazione gli stessi consulenti del P.M. concludono affermando che è possibile che sia stata indagata la natura delle neoplasie anche con istologia ma che, in assenza di informazioni più precise non era possibile fare considerazioni specifiche sulla causa ma solo avanzare congetture.

Magro Michele (capo 1 decreto 55496/12)

Nel capo di imputazione si indica come unico agente nocivo l'amianto cui, dalla descrizione contenuta in contestazione, il lavoratore risulta esposto in virtù dell'utilizzo del talco nella lavorazione e della inalazione di fibre areodisperse in seguito al deterioramento delle coibentazioni. Per quanto riguarda il talco si richiamano le considerazioni già ampiamente svolte.

Nella contestazione si indica che il signor Magro ha lavorato presso lo stabilimento di viale Sarca dal 1975 al 1983 in qualità di addetto all'ammodernamento del reparto mescole, costruzione di rinforzi dei solai dei laboratori e demolizione del laboratorio prova cavi ad alta tensione.

In realtà la storia lavorativa del signor Magro è un po' più complessa dovendosi prendere in considerazione l'attività svolta presso altri stabilimenti diversi da quelli oggetto di contestazione.



Risulta, infatti, che il signor Magro abbia lavorato dal 1961 al 1968 come operaio presso "Trafilerie e Laminatoi" di Milano. Nel 1969 iniziava a svolgere la sua attività presso il sito di viale Sarca, Pirelli Cavi come addetto ai servizi edili e poi come coordinatore dei servizi edili sia in stabilimenti di Milano che altrove: dal 1969 al 1971 e poi dal 1974 al 1974 ad Arco Felice; nel 1971/1972 e poi nel 1976 a Livorno, nel 1973 a Giovinazzo, dal 1973 al 1975 a Battipaglia; nel 1979 presso la CAME di Cusano Milanino, nel 1980 a Pomezia, nel 1983 presso lo stabilimento Pasta di San Giuliano Milanese. Negli anni rimanenti aveva lavorato presso lo stabilimento di viale Sarca, settore Cavi con le mansioni indicate nel capo di imputazione e negli anni 1991/1992 presso lo stabilimento SADIS Cavi di Siracusa.

Dall'anamnesi clinica emerge che il signor Magro era un forte fumatore. Era stato ricoverato nel 1999 per carcinoma uroteliale della vescica subendo la resezione endoscopica della neoplasia vescicale. L'esame citologico accertava un carcinoma papillare infiltrante il connettivo sub epiteliale della vescica. Nel 2000 avveniva un nuovo ricovero per epatopatia HCV correlata: Nel ricovero del 2010 veniva sottoposto ad HRCT del torace che evidenziava la presenza di noduli vari, a fibrobroncoscopia che dava un esito di abbondanti secrezioni mucose, ad esame citologico su BAS (ricerca positiva di CTM), ad esame citologico su BAL (ricerca positiva per CTM, reperto citologico coerente con carcinoma non a piccole cellule), eco addominale (reperto compatibile con secondarismi), PET (multiple focalità in sede scheletrica, epatica e linfonodale). Nel successivo ricovero di pochi mesi successivi (giugno 2010) presso lo IEO veniva sottoposto ad ago aspirato (lesione periferica epatica positivo per adenocarcinoma compatibile con primitività polmonare) con conseguente diagnosi di metastasi epatica di adenocarcinoma compatibile con primitività polmonare.

Il professor Ugazio ha affermato la sussistenza di un rapporto tra esposizione ad agente nocivo e patologia solo in riferimento all'attività prestata presso gli stabilimenti di Milano ma l'affermazione si basa unicamente sui dati relativi alle polveri (1970/1983) desunti dalla relazione del Laboratorio che, appunto, monitorava il sito di viale Sarca. In quegli anni, tuttavia, si è visto che il signor Magro aveva svolto la sua attività lavorativa prevalentemente, se non esclusivamente, presso altri stabilimenti in Italia con la conseguenza che non conoscendo l'ambiente ove si era svolta l'attività lavorativa risulta almeno apodittico affermare che tutta l'esposizione si debba far

risalire al periodo – temporalmente ridotto – di svolgimento dell'attività presso lo stabilimento di viale Sarca. Su tale punto, però, il consulente del P.M. non ha fornito alcun chiarimento.

Fosteria Pietro (capo 4 decreto 55496/12)

In ordine a questa posizione, come anche a quella seguente, al dibattito non sono emersi elementi di sorta idonei anche solo a formulare una ipotesi di derivazione della patologia – plurifattoriale – da esposizione agli agenti nocivi indicati in imputazione ed il consulente del P.M. prof Ugazio sostanzialmente non ha neppure esaminato la situazione clinica del lavoratore.

Colonna Francesco (capo 5 decreto 55496/12)

In riferimento al signor Colonna valgono le medesime considerazioni fatte per Fosteria Pietro con l'aggiunta che, essendo contestato il reato di lesioni colpose aggravate, non è dato neppure sapere se la patologia indicata in imputazione abbia, o meno, avuto esito letale.

Perego Valentino (capo 19 decreto 45819/11)

Nel capo di imputazione si indicano quali agenti nocivi nitrosammine, tetrcloroetilene ed amianto.

Si rimanda, sul punto a quanto già osservato sia in riferimento all'amianto che agli fattori nocivi.

La storia lavorativa del signor Perego è stata ricostruita nella relazione del caso clinico redatta dopo il decesso (avvenuto il 22.9.2006) da PSAL e dall'U.O di Medicina del lavoro PSAL. Risulta essere stato sempre dipendente Pirelli: 1959/1983 come operaio presso il reparto cinghie di Bicocca Cavi viale Sarca; 1983/1987 capo squadra reparto produzione molle e soffiotti per treni presso lo stabilimento "accessori industriali" di via Ripamonti ma non si conosce la mansione e dal 1987 sino al pensionamento (1995) presso lo stabilimento di via Caviglia (mansioni sconosciute).

Dall'anamnesi clinica emerge che il signor Perego era stato ricoverato (settembre 2005) in ospedale per "voluminosa massa plurimammellonata della parete vescicale destra, con adenopatie in sede iliaca sinistra e infiltrazione della parete addominale inferiore". La biopsia accertava "carcinoma a piccole cellule" non meglio precisato. A luglio 2006 si riscontrava una progressione della malattia per comparsa di metastasi al lobo destro del fegato e linfadenomegalie addominali in sede iliaca esterna ed

interna; ricoverato varie volte e dimesso il 29.8.2006 (un mese prima della morte); durante l'ultimo ricovero era stato trattato solo con chemioterapia palliativa.

I consulenti del P.M., che pure hanno ritenuto una esposizione per via percutanea ad ammine aromatiche cancerogene, IPA e – forse – N-nitrosamine, hanno affermato che la morfologia a piccole cellule del tessuto neoplastico riscontrata dalla biopsia non consente di dare un giudizio sull'esatta origine del tumore e per valutare se sia o meno derivato da esposizioni occupazionali ad ammine aromatiche cancerogene, IPA e N-nitrosamine.

In conclusione, per tutte le posizioni sin qui esaminate, sulla base della storia lavorativa e dell'anamnesi clinica non si può ritenere provato il nesso tra la contestata esposizione agli agenti nocivi indicati in imputazione e/o dai consulenti del P.M. e le patologie dalle quali i lavoratori erano affetti.

Ne discende l'assoluzione di tutti gli imputati per queste imputazioni per insussistenza del fatto.

Situazioni in cui si può formulare un giudizio di razionale certezza dell'imputazione causale.

Sobatti Antonio (capo 1 decreto 45819/11)

Nel capo di imputazione si indica come unico agente nocivo l'amianto cui, dalla descrizione contenuta in contestazione, il lavoratore risulta esposto in virtù dell'utilizzo del talco nella lavorazione e della inalazione di fibre areodisperse in seguito al deterioramento delle coibentazioni. Per quanto riguarda il talco si richiamano le considerazioni già ampiamente svolte.

La storia lavorativa può essere così ricostruita anche sulla base delle informazioni desumibili dal libretto di lavoro. Il signor Sobatti ha svolto (1952/1954) attività di apprendista falegname e, successivamente (1956/1959) di manovale muratore. Dal 1962 al 1993 ha lavorato presso lo stabilimento Pirelli di via Ripamonti al reparto mescole come addetto alle mescole e alla calandre.

Dall'anamnesi clinica, ricostruita dai consulenti del P.M. si rileva che il signor Sobatti in vita era stato affetto da Mesotelioma pleurico ma non aveva presentato in precedenza alcuna malattia neoplastica. Il paziente era stato ricoverato nel novembre 2009 e sottoposto ad esami clinici ed accertamenti diagnostici strumentali. Alla TAC presentava "ispessimento pleurico sia parietale che mediastinica ... presente placca pleurica calcifica ... versamento pleurico". Poi veniva sottoposto a

biopsie della pleura a scopo diagnostico, esame istologico ("quadro morfologico coerente con mesotelioma monobasico di tipo epiteloide), esame istologico con test di immunoistochimica ("quadro morfofenotipico coerente con mesotelioma monofasico di tipo epiteloide"). Veniva dimesso con diagnosi di "mesotelioma pleurico sinistro di tipo epiteliale". Nel certificato di morte si legge: "causa iniziale: mesotelioma pleurico avanzato, causa intermedia versamento pleurico massivo sinistro, causa terminale: shock cardiogeno". Nella scheda Istat si individua mesotelioma maligno pleurico.

Quanto al rapporto tra l'esposizione all'agente nocivo, la patologia e la causa della morte si rileva che il signor Sobatti in vita era affetto da mesotelioma maligno della pleura con associate placche pleuriche calcifiche asbesto correlate; che il Registro mesoteliomi giudica l'esposizione "certa"; che il medico legale INAIL evidenzia "menomazione: mesotelioma pleurico sx a genesi professionale. Decesso. Grado 100%".

In presenza di tali elementi si debbono condividere le conclusioni dei consulenti del P.M.: affetto da mesotelioma maligno pleurico con associate placche pleuriche asbesto correlate; diagnosi certa e tumore che ha causato la morte con elevata probabilità. Esclusa la presenza di esposizioni ad altri fattori di rischio per mesotelioma; non emergono elementi di possibili esposizioni extra professionali tranne possibile ma non valutabile esposizione durante il periodo di leva; presente esposizione lavorativa ad amianto. Sussiste nesso di causa tra esposizione e insorgenza di mesotelioma maligno con placche pleuriche.

Giminiani Antonio (capo 3 decreto 45819/11)

Nel capo di imputazione si indica come unico agente nocivo l'amianto cui, dalla descrizione contenuta in contestazione, il lavoratore risulta esposto in virtù dell'utilizzo del talco nella lavorazione e della inalazione di fibre areodisperse in seguito al deterioramento delle coibentazioni. Per quanto riguarda il talco si richiamano le considerazioni già ampiamente svolte.

La storia lavorativa può essere così ricostruita: il signor Giminiani aveva svolto (1957/1959) l'attività di mezzadro; successivamente aveva lavorato (1961/1986) presso lo stabilimento di via Ripamonti come addetto alle mescole e (1986/1993) con la stessa mansione presso lo stabilimento di via Caviglia nel settore produzioni

accessori industriali. Negli ultimi due anni (1993/1994) aveva svolto una mansione non nota presso la CF Gomma di Passirano.

Dalla anamnesi clinica risulta che il signor Giminiani era stato ricoverato nel 2001 per presenza di un versamento pleurico sinistro saccato con briglie aderenziali ingravanti; sottoposto ad esame citologico del liquido pleurico con positiva ricerca CTM. Alla toracosopia all'apertura delle coste si presentava spessa e necrotica cotenna di pleura parietale e venivano asportati pezzi per l'esame istologico che accertava "neoplasia maligna di tipo epiteliomorfo infiltrante". L'istologia accompagnata da reazioni immunoistochimiche accertava un mesotelioma maligno di tipo epitelioide. Nel certificato di morte la causa veniva identificata in un mesotelioma pleurico maligno.

Quanto al rapporto tra esposizione all'agente nocivo, patologia e causa della morte si riteneva una esposizione quanto meno all'amianto usato come coibentante.

Sulla base di tali elementi si devono condividere le conclusioni dei consulenti dal P.M.: in vita affetto da placche pleuriche asbesto-correlate e da mesotelioma maligno pleurico certo. Causa del decesso mesotelioma con elevata probabilità. Esclusi altri fattori di rischio. Esposizione lavorativa. Sussiste nesso di causa tra esposizione e insorgenza del mesotelioma avuto riguardo, anche, all'assenza di altri fattori di rischio.

Facchinetti Battista (capo 4 decreto 45819/11)

Nel capo di imputazione si indica come unico agente nocivo l'amianto cui, dalla descrizione contenuta in contestazione, il lavoratore risulta esposto in virtù dell'utilizzo del talco nella lavorazione e della inalazione di fibre areodisperse in seguito al deterioramento delle coibentazioni. Per quanto riguarda il talco si richiamano le considerazioni già ampiamente svolte.

La storia lavorativa può essere così ricostruita. Il signor Facchinetti ha svolto (1950/1956) attività di muratore dapprima presso la Soc Anonima Edile e, poi, (1956/1969) presso la AMA costruzioni. Successivamente (1969/1987) ha lavorato presso lo stabilimento di viale Sarca con mansioni di conduzione trafilè e mescolatori nel reparto trafilè mescole.

Dall'anamnesi clinica si rileva che il signor Facchinetti è stato affetto, in vita da patologie neoplastiche: nel 1994 da carcinoma tonsillare sinistro trattato con radioterapia; successivamente da tumore della prostata trattato con radioterapia e

ormonoterapia. Nel 2005 vi è un riscontro di versamento pleurico destro (a seguito di rx toracica): ricoverato viene sottoposto a TC (pg.55); ad esame citologico del liquido pleurico positivo per cellule tumorali maligne (ottobre 2005). Infine viene sottoposto ad esame istologico integrato con test di immunoistochimica (dicembre 2005) che evidenzia “reperto riferibile a neoplasia epiteliomorfa e compatibile con mesotelioma epitelioide”. La scheda ISTAT indica, quale causa della morte: “causa iniziale: mesotelioma; causa intermedia: anemia severa, insufficienza renale; causa terminale: insufficienza renale”.

Il Registro Mesoteliomi Lombardia reputa “mesotelioma maligno certo”.

Appaiono, quindi, condivisibili le conclusioni del consulenti del P.M.: Facchinetti era affetto in vita da placche pleuriche asbesto correlate e mesotelioma maligno pleurico che ne ha causato la morte con elevata probabilità. Vi è stata esposizione lavorativa ad amianto sia nel periodo in cui aveva lavorato come muratore (è emerso che aveva operato accanto a colleghi durante il taglio, la sagomatura, la perforazione e l'installazione di cemento amianto) sia quando aveva svolto attività lavorativa presso lo stabilimento di viale Sarca.

I consulenti del P.M. evidenziano che il periodo di latenza tra l'inizio dell'esposizione professionale certa ad amianto (1956) e la diagnosi di mesotelioma pleurico (2005) è compatibile con l'origine professionale del tumore. Sussiste nesso causale tra esposizione professionale e insorgenza delle placche pleuriche e del mesotelioma pleurico.

A tali conclusioni va, solo, aggiunto che il periodo iniziale di esposizione deve essere fatto risalire ad un momento precedente e, precisamente, al 1950 quando il signor Facchinetti aveva cominciato a svolgere l'attività di muratore.

Pisani Vincenzo (capo 7 decreto n. 45819/11).

Nel capo di imputazione si indica come unico agente nocivo l'amianto cui, dalla descrizione contenuta in contestazione, il lavoratore risulta esposto in virtù dell'utilizzo del talco nella lavorazione e della inalazione di fibre areodisperse in seguito al deterioramento delle coibentazioni. Per quanto riguarda il talco si richiamano le considerazioni già ampiamente svolte.

La storia lavorativa è di agevole ricostruzione posto che è emerso che il signor Pisani ha lavorato unicamente (1953/1986) presso lo stabilimento di viale Sarca

(probabilmente c/o Pirelli Cavi) quale addetto alle manutenzioni e riparazioni di impianti incluse le tubazioni.

Dall'anamnesi clinica si rileva che il signor Pisani, in vita, era affetto da sospetto mesotelioma pleurico, ma che – in precedenza, aveva presentato altre patologie neoplastiche: nel 1994 carcinoma tonsillare trattato con radioterapia e nel 2007 tumore della prostata trattato con radioterapia e ormonoterapia.

Nel 2009 veniva ricoverato e sottoposto a TAC (“modesto versamento pleurico a destra”) a broncoscopia con esame citologico del liquido bronco aspirato (negativo per cellule tumorali maligne), ad esame citologico del liquido pleurico negativo per cellule tumorali maligne. Successivamente alla TAC si rilevava “comparsa diffusa ipercaptazione di FDG fortemente sospetta in senso oncologico in corrispondenza delle strutture pleuriche del polmone destro”. Nuovamente ricoverato il 3.6.2009; che veniva sottoposto a biopsie a scopo diagnostico ed esame istologico integrato con test di immunoistochimica (“mesotelioma con aspetti di tipo bifasico”).

Il Registro mesoteliomi riteneva la sussistenza di “mesotelioma maligno certo” e certo il rapporto tra la patologia e l’esposizione all’agente nocivo.

In conseguenza si deve convenire con i consulenti del P.M. quando affermano che il signor Pisani è stato affetto da mesotelioma maligno che ne ha causato la morte (cfr scheda ISTAT “causa iniziale sospetto mesotelioma pleurico) con alta probabilità; che è esclusa l’esposizione ad altri fattori di rischio per mesotelioma; che è presente esposizione lavorativa ad amianto certa, consistente per durata. assenza di esposizioni extra professionali. Sussiste, quindi, nesso di causa tra l’esposizione e l’insorgenza del mesotelioma.

Tieri Giuseppe (capo 8 decreto 45819/11)

Nel capo di imputazione si indica come unico agente nocivo l’amianto cui, dalla descrizione contenuta in contestazione, il lavoratore risulta esposto in virtù dell’utilizzo del talco nella lavorazione e della inalazione di fibre areodisperse in seguito al deterioramento delle coibentazioni. Per quanto riguarda il talco si richiamano le considerazioni già ampiamente svolte.

La storia lavorativa è stata così ricostruita. Il signor Tieri ha esercitato l’attività di sarto fino al 1965 sarto; poi (1965/1968) quella di manutentore elettrico; poi (1968/1970) quella di conduttore di frigoriferi; poi (1970/1972) quella di elettricista e conduttore di caldaie. Successivamente (1974/1976) ha lavorato presso lo

stabilimento di via Caviglia al reparto confezionamento manicotti, presso lo stabilimento di via Ripamonti dal 1976 al 1978 al reparto stamperia e dal 1978 al 1987 al reparto mescole tornando, poi, presso lo stabilimento di via Caviglia dove (1987/1996) era addetto al confezionamento molle ad aria. Risulta che abbia terminato la sua carriera (1996/1997) presso la CF Gomma di Cinisello Balsamo quale addetto, ancora, al confezionamento molle ad aria.

E, tuttavia, dalla documentazione prodotta dal P.M. (udienza 2.12.2014) si rileva che il Registro Mesoteliomi aveva inviato una copia della relazione alla ASL poiché emergeva che il signor Tieri aveva svolto attività lavorativa anche presso la Montecatini Edison di Milano.

Dall'anamnesi clinica si rileva che la prima diagnosi è intervenuta nel 2001 in corso di ricovero ove il paziente era stato sottoposto a TAC torace, esame citologico del versamento pleurico ("numerose cellule mesoteliomorfe talora con atipie isolate ed in aggregati tubercolo-papillari. Quadro suggestivo per mesotelioma"). Nel 2002 interviene un altro ricovero e viene eseguito un intervento chirurgico di decorticazione pleurica parietale settoriale. Le biopsie sul materiale consentivano di effettuare un esame istologico con test di immunoistochimica il cui referto era "mesotelioma maligno monobasico epiteliomorfo infiltrante localmente il parenchima polmonare. Presenza di angioinvasione". Veniva effettuato anche esame citologico del versamento pleurico ("positiva la ricerca di CTM. Reperto citologico altamente sospetto per mesotelioma"). Nel referto di morte si legge "causa iniziale: mesotelioma pleurico dx, causa intermedia: iperpiressia e insufficienza respiratoria; causa terminale: arresto cardiocircolatorio". Il parere dell'INAIL sull'esito mortale è del seguente tenore: "Diagnosi di morte: arresto Cardiocircolatorio in mesotelioma pleurico. Morte riconducibile all'evento".

Il Registro mesoteliomi si esprimeva in termini di certezza in ordine al rapporto tra l'esposizione di natura lavorativa e la patologia.

Anche in questo caso si devono condividere le conclusioni dei consulenti del P.M. in ordine alla certezza della diagnosi, all'assenza di elementi che depongono in favore di una esposizione ad altri fattori di rischio, ed alla conseguente esposizione lavorativa da cui discende l'affermazione del nesso causale.

Ragazzo Gino (capo 9 decreto 45819/11)

Nel capo di imputazione si indicano come agenti nocivi l'amianto, le ammine aromatiche, gli IPA e le N-nirosammine. Per le considerazioni generali si rimanda a quanto già più volte osservato.

La storia lavorativa del signor Ragazzo può essere ricostruita sulla base di quanto emerge dal libretto di lavoro.

La prima attività lavorativa svolta dal signor Ragazzo è stata quella di calzolaio. Successivamente (fino al 1961) il signor Ragazzo aveva prestato servizio militare di leva in aeronautica. Dal 1961 al 1993 aveva lavorato alle dipendenze di varie società (Pirelli Azienda accessori industriali, Pirelli sistemi antivibranti, PSA sistemi antivibranti) addetto alla produzione di guarnizioni in gomma e tela da utilizzare in centrali termiche e in reattori nucleari" ed assegnato alla sezione "liste lunghe" prima in Ripamonti poi in via Caviglia.

Dall'anamnesi clinica si rileva che nel 2000 era stata posta diagnosi di carcinoma vescicale trattato con avulsione per via endoscopica. Non sono emerse notizie di successive neoplasie. In ambito respiratorio erano stati svolti accertamenti clinici che avevano evidenziato deficit ventilatorio restrittivo, rari rumori crepitanti alle basi polmonari. Dalla radiografia erano emersi accentuazione ed affastellamento della trama di base destra e travatura opaca alla base di sinistra, mentre nel 2006 TAC-grafico aveva evidenziato placche pleuriche di modesta estensione ma diffuse e calcifiche. Anche in questo caso non sono stati forniti elementi clinici che depongono per un aggravamento della patologia.

I consulenti del P.M. hanno escluso qualsiasi esposizione extra lavorativa ed hanno affermato la dipendenza delle patologie unicamente ad esposizioni – sia dirette che indirette - in ambito lavorativo.

Giova evidenziare che - in assenza di elementi clinici che dimostrino l'aggravamento delle condizioni del paziente e/o l'insorgere di neoplasie derivanti da quelle accertate – non appare corretta la data di consumazione del reato di lesioni indicata in imputazione (3.8.2011) potendosi, al più, far risalire tale momento a quello degli accertamenti clinici che hanno consentito di porre le diagnosi delle patologie e, cioè, luglio 2000 e giugno 2006.

Il reato di lesioni è contestato come aggravato ai sensi dell'art. 583 c.p. ma, davvero, non è dato comprendere a quale delle ipotesi previste dalla norma il P.M. intendesse riferirsi: manca, difatti, nel capo di imputazione qualsiasi indicazione in fatto e

dall'analisi delle risultanze processuali non sono emersi elementi che permettono di supplire a questa carenza.

Ne discende che il reato di lesioni colpose - pur contestate come aggravate ai sensi dell'art. 583 c.p. - si è estinto per prescrizione al più tardi a dicembre 2013, pochi giorni dopo la prima udienza dibattimentale.

Si esamineranno in seguito i motivi che impongono di adottare una formula assolutoria nel merito.

Bitetti Vito (capo 10 decreto n. 45819/11).

Anche in questo caso nel capo di imputazione vengono presi in considerazione vari agenti nocivi. In ordine alle considerazioni generali, quindi, si rimanda a quanto già ampiamente esposto in precedenza. Nella fattispecie, però, si dovrà operare una precisazione in fatto che esclude l'esposizione ad ammine aromatiche ritenute cancerogene.

La storia lavorativa del signor Bitetti può essere ricostruita alla luce degli elementi di anamnesi riportati nel certificato redatto nel day hospital presso l'istituto di medicina del lavoro. Il signor Bitetti ha esercitato dapprima l'attività di manovale muratore (1963/1967), successivamente ha lavorato alle dipendenze della Pirelli SAPSA di Sesto San Giovanni (società estranea al presente giudizio) fino al 1974 in qualità di capomacchina di linea alla vulcanizzazione e (1975/1994) presso il sito di viale Sarca addetto alla vulcanizzazione sotto piombo ed alla bobinatura dei cavi.

L'inizio dell'attività presso lo stabilimento di viale Sarca, quindi, è successivo al momento in cui presso tale sito era definitivamente cessato l'utilizzo della fenil - beta - naftilamina che, per la possibile presenza di impurità poteva avere effetto cancerogeno. Ne deriva che è almeno dubbia l'esposizione del signor Bitetti a tale tipo di agente nocivo.

L'anamnesi clinica rileva che il signor Bitetti fu ricoverato nel 2008 presso il Policlinico e sottoposto a radiografia e TAC al torace oltre a prove di funzionalità respiratoria (risultate nella norma). Fu dimesso con diagnosi di "multipli ispessimenti pleurici in parte calcifici bilaterali da pregressa esposizione professionale ad asbesto". La TAC eseguita il 6.6.2008 aveva evidenziato che "a livello di entrambi i campi polmonari si apprezzano plurimi ispessimenti pleurici nodulari e a placca, in parte calcifici che interessano sia la pleura costale che diaframmatica".

Il rapporto tra l'esposizione e la patologia è collegato alla dispersione in ambiente di amianto usato per la coibentazione ed all'uso del talco nella lavorazione (di cui si è ampiamente detto).

Sono gli stessi consulenti del P.M. a concludere che i plurimi ispessimenti e placche pleuriche bilaterali asbesto correlate non hanno comportato alterazioni della funzionalità respiratoria e che il danno anatomico non è danno funzionale di organo con carattere permanente.

Valgono, in conseguenza, le stesse considerazioni svolte in riferimento al signor Ragazzo: non si comprende per quale ragione il P.M. abbia "spostato in avanti" l'epoca di consumazione del reato che, al più, può considerarsi compiutamente realizzato al momento dell'accertamento della lesione: 6.6.2008, data della TAC. Il delitto di lesioni colpose "aggravate" ai sensi dell'art. 583 c.p. in assenza di una contestazione in fatto e di elementi emersi dall'istruttoria che consentono di colmare la lacuna (ed, anzi, in presenza di elementi di segno contrario) si è estinto per prescrizione a dicembre 2015. Anche in questo caso si esporranno successivamente le ragioni che impongono la pronuncia di una sentenza assolutoria nel merito.

Solo per completezza va aggiunto che i consulenti del P.M. hanno ritenuto l'esposizione lavorativa certa, ma di durata ed entità non precisabile ed avvenuta, possibilmente, anche nello svolgimento dell'attività di muratore oltre che durante il lavoro presso gli stabilimenti Pirelli (SAPSA di Sesto San Giovanni) e viale Sarca.

Terruzzi Tarcisio (capo 11 decreto 45819/11)

Anche in questo caso, in cui si contesta l'avvenuta esposizione a più agenti nocivi, si rimanda a tutte le considerazioni già svolte.

La storia lavorativa è stata ricostruita sulla base delle dichiarazioni rese dal lavoratore (acquisite) e del libretto di lavoro (in atti). Risulta che il signor Terruzzi ha svolto (1963/1964) mansioni di garzone presso la CIEMA anche se lavorava prevalentemente presso Pirelli Segnalino fino al 1965. Successivamente (1967/1970) ha lavorato alle dipendenze della Industria italiana ingrassatori come tornitore e, poi, (1973/1974) presso lo stabilimento Pirelli di Cinisello Balsamo in qualità di addetto all'impianto di elettroerosione su macchina per produzione di stampi in ferro. La società, pur mantenendo la stessa attività, aveva cambiato denominazione sociale (DIMA e poi C.F.Gomma). nel 1975 il signor Terruzzi aveva iniziato a lavorare presso lo stabilimento di viale Sarca in qualità di operatore meccanografico.

Dall'anamnesi clinica risulta che il lavoratore nel 2011 veniva sottoposto a TAC per tosse, dispnea e dolore toracico: si accertava la presenza di massivo versamento pleuricodestro, placche pleuriche diffuse con adenopatie mediastiniche colliquate. Venivano, allora, eseguite PET, biopsie pleuriche con esame istologico che consentivano di porre diagnosi di mesotelioma pleurico. Trattato con chemioterapia veniva sottoposto ad esame istologico con immunoistochimica.. al cui esito veniva diagnosticato mesotelioma maligno epitelioide. Anche l'esame citologico su liquido pleurico risultava suggestivo per mesotelioma pleurico.

Quanto al rapporto tra l'esposizione all'amianto e la patologia, il signor Terruzzi aveva dichiarato che, presso lo stabilimento di viale Sarca aveva lavorato in un ufficio che aveva pareti e soffitto in amianto floccato. Giova, però, ricordare quanto osservato in ordine alla non esistenza – almeno nel locale mensa – di pareti che presentavano amianto floccato come emerso nelle opera di risanamento. A ciò va aggiunto che è in atti una nota della ASL che segnalava la presenza di amianto nello stabilimento di Cinisello Balsamo (sito estraneo al presente giudizio) ed, in particolare nonché l'avvenuto sopralluogo in quello stabilimento da parte della USSL 66.

Si concorda con le conclusioni dei consulenti del P.M. in ordine alla dipendenza della patologia dalla esposizione all'agente nocivo ma va ricordato che proprio i consulenti determinano l'inizio della esposizione nel 1970 quando il signor Terruzzi lavorava presso lo stabilimento di Cinisello Balsamo.

Marino Gaspare (capo 12 decreto 45819/11)

Anche in questo caso vengono in rilievo, nell'imputazione, più agenti nocivi ed ancora si rimanda per le considerazioni generali a quanto già ampiamente esposto.

La storia lavorativa è stata ricostruita sulla base del libretto di lavoro e delle dichiarazioni rese dal lavoratore ai fine delle redazione della scheda del registro mesoteliomi. Da tali atti rileva che nel 1967 il signor Marino aveva e lavorato presso la Pirelli SAPSA di Sesto San Giovanni settore stampaggio; successivamente (1967/1970) aveva svolto l'attività di smaltatore di vasche in ghisa presso la OSVA Sesto San Giovanni, dal 1971 al 1987 era stato addetto all'avvolgimento bobine gomma – tela presso il sito di viale Sarca. In epoca successiva aveva lavorato come custode di un condominio (1988/1990) e come imbianchino (1999/2000).

La storia clinica è stata ricostruita dai consulenti del P.M. nel modo seguente.

In vita affetto da mesotelioma maligno pleurico. Nessuna altra patologia neoplastica. A novembre 2011 intervento di esclusione di aneurisma dell'aorta addominale, al controllo emerge possibile versamento pleurico destro. Subito dopo viene effettuata TAC al torace (aumentato versamento pleurico destro, irregolare ispessimento della parete toracica e della pleura postero basale, ulteriore ispessimento patologico in corrispondenza del grasso ove si osservano formazioni linfonodali) e si formula ipotesi diagnostica di mesotelioma pleurico e in subordine di secondarismi pleurici. Nuovo ricovero ad aprile 2002. Sottoposto a toracosopia destra con biopsie multiple; esame istologico integrato con test di immunoistochimica ("reperto coerente con mesotelioma epiteliale maligno"). Diagnosi confermata in successivi ricoveri e TAC. Diagnosi certa.

Quanto al rapporto tra esposizione in ambito lavorativo e patologia si ritiene sussistente esposizione a talco e ad amianto usato come coibentante. Non si individuano esposizioni extraprofessionali. Registro mesoteliomi esposizione professionale certa.

I consulenti del P.M. concludono affermando che la diagnosi di mesotelioma maligno della pleura, è certa, come certa è la dipendenza della patologia dall'esposizione lavorativa. Ciò che lascia perplessi è la collocazione dell'inizio della esposizione al momento in cui il signor Marino aveva preso servizio presso lo stabilimento di viale Sarca. La possibile esposizione come addetto alla smaltatura di vasche di ghisa viene ritenuta solo un contributo ad esposizione ad amianto di entità non precisabile. In nessun conto, poi, è tenuta l'esposizione presso la SAPSA di Cinisello Balsamo come addetto allo stampaggio.

Petrò Augusta (capo 13 decreto n. 45819/11)

Ancora vengono indicati più agenti nocivi ed ancora si rimanda alle osserazioni già svolte.

La storia lavorativa è stata ricostruita sulle notizie anamnestiche raccolte dal servizio Medicina del lavoro intervistando direttamente la paziente. Dalla scheda emerge che la signora Petró aveva svolto le seguenti attività lavorative: 1951/1953 agricoltura; 1953/1956 cartotecnica operaia; 1956/1958 operaia termosaldatura; 1958/1959 valvole per radio operaia; 1959/1966 valvole condensatori operaia; 1970/1977 mensa presso stabilimento viale Sarca. Successivamente operaia in vari reparti ma non si conoscono settore e mansioni.

La storia clinica è stata ricostruita dai consulenti del P.M. nel modo seguente: decesso per "causa iniziale: mesotelioma pleurico, causa terminale: insufficienza respiratoria. In vita affetta da mesotelioma pleurico, non altre patologie neoplastiche. A luglio 2005 ricoverata. TAC fornisce riscontro di ispessimento pleurico destro; biopsie della pleura; viene effettuato esame istologico con test di immunohistochimica "mesotelioma maligno diffuso a cellule epitelioidei".

Quanto alla correlazione tra esposizione lavorativa e la patologia il Registro mesoteliomi compie una valutazione di esposizione lavorativa certa cui va aggiunta una esposizione di tipo familiare.

I consulenti del P.M. aderiscono a questa soluzione in quanto sottolineano l'esposizione lavorativa ma anche l'anamnesi familiare per la possibile esposizione derivante dalle mansioni del padre presso le acciaierie Falck. Si afferma, in conseguenza, la sussistenza del nesso causale tra esposizione professionale e insorgenza del mesotelioma pleurico.

Maragliano Giacomo (capo 14 decreto n. 45819/11)

Nel capo di imputazione si indica come unico agente nocivo l'amianto cui, dalla descrizione contenuta in contestazione, il lavoratore risulta esposto in virtù dell'utilizzo del talco nella lavorazione e della inalazione di fibre areodisperse in seguito al deterioramento delle coibentazioni. Per quanto riguarda il talco si richiamano le considerazioni già ampiamente svolte.

La storia lavorativa è stata ricostruita sulla base della relazione SPSAL della ASL che ha sentito il lavoratore. Dalla scheda emerge che il signor Maragliano ha svolto, negli anni, varie attività anche all'estero: 1940/1947 falegnameria; 1948/1950 impianto estrattivo olio; 1950/1952 cavi elettrici e pneumatici (società in Uruguay); 1952/1954 stampi (Uruguay); 1954/1955 componenti elettrici (Uruguay); 1955/1956 ignota (Brasile); 1957/1960 sito di viale Sarca manutenzione; 1960/1992 sito di viale Sarca uffici.

La storia clinica è stata ricostruita dai consulenti del P.M. nel seguente modo: non patologie di rilievo soprattutto di natura neoplastica potenzialmente metastatizzanti alla pleura. Ricovero dicembre 2011 dimesso con diagnosi di "mesotelioma epitelioide pleurico destro", TAC durante ricovero "abbondante falda di versamento pleurico dx ad impegno scissurale", fatte biopsie multiple della pleura e talcaggio pleurico: esame istologico integrato con test immunohistochimica dice "reparto

istologico compatibile con mesotelioma epitelioide maligno". Diagnosi di mesotelioma certa.

Quanto alla correlazione della patologia con l'esposizione lavorativa si è osservato che il signor Maragliano era addetto alla razionalizzazione della manutenzione e accedeva ai reparti con le squadre di manutentori. L'esposizione, quindi, è connessa all'amianto usato come coibentante.

Sulla base di tali elementi i consulenti del P.M. concludono per la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione tutta ascrivibile all'attività svolta presso il sito di viale Sarca e la patologia. Difetta, però, qualsivoglia valutazione in ordine a possibili esposizioni precedenti soprattutto nelle attività svolte all'estero ad esempio nel settore cavi e pneumatici.

Vitali Enrico (capo 15 decreto 45819/11)

Nel capo di imputazione si indica come unico agente nocivo l'amianto cui, dalla descrizione contenuta in contestazione, il lavoratore risulta esposto in virtù dell'utilizzo del talco nella lavorazione e della inalazione di fibre areodisperse in seguito al deterioramento delle coibentazioni. Per quanto riguarda il talco si richiamano le considerazioni già ampiamente svolte.

La storia lavorativa è stata ricostruita sulla base delle informazioni raccolte dal servizio di medicina del lavoro della ASL direttamente dal lavoratore. Dalla scheda risulta che il signor Vitali aveva svolto (1952/1959) attività di addetto a piegatrici e taglierine; successivamente (1959/1976) aveva lavorato presso lo stabilimento di viale Sarca quale addetto alle trafilatrici e, infine (1976/1992) presso il sito "Pirelli Valtorta" come addetto alla manutenzione esterna.

La storia clinica è stata ricostruita dai consulenti del P.M. nel modo seguente. Affetto in vita da mesotelioma pleurico destro. Ricovero 2010: TAC "modico pleurico dx ... alcuni linfonodi di aspetto reattivo in sede mediastinica"; esami citologici del liquido pleurico "cellule mesoteliali rare, negativa ricerca per cellule tumorali; broncoscopia più esame citologico del bronco aspirato negativa per cellule tumorali maligne e così altro esame citologico del liquido pleurico. Veniva eseguita rx torace ("incremento del versamento pleurico) e 1.2.2010 veniva sottoposto a minitoractomia diagnostica con prelievo di campioni. L'esame istologico integrato con indagini immunoistochimiche accertava "reperto compatibile con mesotelioma maligno epitelioide da valutare nel contesto clinico strumentale".

Nella scheda di morte redatta da ISTAT si legge: "causa iniziale: mesotelioma pleurico; causa intermedia: metastasi generalizzata; causa terminale: Cachessia neoplastica". Nel parere di INAIL è detto: "diagnosi di morte "mesotelioma pleurico", causa del decesso "cachessia", parere "morte riconducibile all'evento"

Quanto al rapporto tra esposizione lavorativa e patologia il Registro mesoteliomi esprime un giudizio di certezza ("esposizione certa) ed INAIL riconosce la malattia professionale quale "esposto alla inalazione di amianto presso la Pirelli Bicocca dal 1959 al 1992".

Sulla base di questi elementi i consulenti del P.M. concludono che il mesotelioma maligno pleurico certo è stato causa della morte con elevata probabilità; che vanno escluse esposizioni ad altri fattori di rischio per mesotelioma, in particolare posizioni extra professionali; che sussiste nesso causale tra l'esposizione lavorativa e l'evento..

Trezzi Ezio (capo 17 decreto 4589/11)

Nel capo di imputazione si indica come unico agente nocivo l'amianto cui, dalla descrizione contenuta in contestazione, il lavoratore risulta esposto in virtù dell'utilizzo del talco nella lavorazione e della inalazione di fibre areodisperse in seguito al deterioramento delle coibentazioni. Per quanto riguarda il talco si richiamano le considerazioni già ampiamente svolte.

Gli elementi a disposizione per ricostruire la storia lavorativa del signor Trezzi sono, sostanzialmente, inesistenti. Tutto ciò che è dato sapere è che ha svolto la sua attività dal 1942 al 1985 presso gli stabilimenti di viale Sarca e via Ripamonti come magazziniere.

La storia clinica è stata ricostruita dai consulenti del P.M. nel modo che segue.

Affetto in vita da mesotelioma pleurico. Non precedenti patologie neoplastiche. Nel 1997, per un incidente, viene sottoposto a rx torace che evidenzia "piccolo nodulo fibrotico in sede apicale destra, calcificazioni pleuriche localizzate bilateralmente in sede anteriore paramediastinica e a livello della pleura diaframmatica". Nel 2001 viene eseguita una nuova rx che evidenzia esteso versamento pleurico. Ricoverato nel 2002 viene dimesso con diagnosi di "versamento pleurico destro, probabile tumore della pleura". Durante il ricovero vengono eseguiti TAC TC torace ("massivo versamento pleurico destro ... minimo diffuso ispessimento pleurico destro. Alcune calcificazioni pleuriche si osservano bilateralmente), esami citologici del liquido

pleurico negativi per cellule tumorali maligne. All'esito di un nuovo ricovero, viene dimesso con diagnosi di "mesotelioma maligno monobasico epiteliomorfo"; durante ricovero viene eseguito esame istologico integrato con test immunohistochimico che accerta "mesotelioma maligno monobasico epitelioide" ed anche esame citologico "positiva ricerca di CTM. Reperto citologico compatibile con mesotelioma".

Il Registro mesoteliomi esprime un giudizio di "mesotelioma maligno certo".

Sempre il Registro dei mesoteliomi esprime un giudizio di "esposizione ad amianto professionale certa".

Sulla base di tali elementi i consulenti del P.M. concludono affermando che il signor Trezzi era affetto in vita da mesotelioma maligno che ne ha causato il decesso nonché da placche pleuriche bilaterali calcifiche indicatore biologico di esposizione ad amianto. Vengono escluse esposizioni ad altri fattori di rischio per mesotelioma, in particolare extra professionali. Si ritiene presente una esposizione lavorativa certa e sussistente il nesso di causa.

Settembre Aldo (capo 2 decreto 55496/12)

Nel capo di imputazione si indica come unico agente nocivo l'amianto cui, dalla descrizione contenuta in contestazione, il lavoratore risulta esposto in virtù dell'utilizzo del talco nella lavorazione e della inalazione di fibre areodisperse in seguito al deterioramento delle coibentazioni. Per quanto riguarda il talco si richiamano le considerazioni già ampiamente svolte.

La storia lavorativa è facilmente ricostruibile posto che il signor Settembre ha sempre svolto la sua attività presso gli stabilimenti in esame.

Dal 1957 al 1982 ha lavorato presso il sito di viale Sarca prima (fino al 1959) come addetto al controllo di produzione articoli tecnici in gomma (tempista in vari reparti produttivi – mescole, pesatura, stampaggio –) poi (fino al 1992) come programmatore.

Giova ricordare che il signor Settembre è deceduto in corso di giudizio sicché, nella ricostruzione della storia clinica, soccorrono oltre alle notizie anamnestiche anche i risultati della consulenza tecnica sulle cause della morte.

Dall'anamnesi risulta che nel 2011 il signor Settembre era stato sottoposto a prostatectomia radicale per adenocarcinoma prostatico. Nel 2012 era stato ricoverato per versamento pleurico destro e dimesso con diagnosi di tumori principali della pleura. In corso di ricovero era stato sottoposto a toracosopia (abbondante

versamento pleurico, quadro di carcinosi pleurica a livello della pleura parietale, viscerale e diaframmatica); istologia (sezioni pleuriche infiltrate da neoplasia maligna epiteliale; reparto coerente con mesotelioma maligno di tipo epiteliale); Tac torace addome (ispessimento pleurico al lobo medio e inferiore destro, strie fibrotiche in sede basale destra), PET (captazione del farmaco in corrispondenza di ispessimenti pleurici nel campo di destra), TAC torace a carico di entrambi i polmoni immagini focali con caratteristiche sospette in senso evolutivo).

Dalla consulenza tecnica emerge che il paziente era affetto da mesotelioma pleurico destro. Le indagini autoptiche hanno confermato il dato clinico mettendo in evidenza una massiva infiltrazione lardacea della pleura destra infiltrante per continuità il polmone destro. Dirimente è stata l'indagine istologica che ha confermato la natura dell'eteroplasia descrivendo grossolane cotenne fibro-scherotiche a partenza pleurica con interessamento del parenchimale polmonare di infiltrazione neoplastica cordoniforme, ad elementi epitelioidei altamente atipici con comportamento immunoistochimico confermativo delle diagnosi. Si tratta di un mesotelioma pleurico epiteliale di grado avanzato confinato all'emitorace omolaterale, coesistente con un processo pneumonico sinistro di verosimile origine infettiva. La causa della morte è stata identificata in neoplasia maligna pleurica (mesotelioma di tipo epiteliale) a prognosi infausta in concorso con processo pneumonico sinistro.

Chiaro è anche il rapporto tra l'esposizione lavorativa all'agente nocivo e la patologia che ha cagionato la morte pur in presenza di altri fattori di rischio (forte fumatore) e di un precedente adenocarcinoma prostatico.

Anche la ricostruzione della storia lavorativa del signor Viganò è agevole posto che si è accertato che lo stesso ha lavorato dapprima (1939/1942) come meccanico addetto alla produzione di macchinari per la cottura di cibi e successivamente (1942/1983) presso lo stabilimento di viale Sarca sia come i come meccanico in officina che nei reparti.

Dall'anamnesi clinica si rileva l'assenza di fattori di rischio extraprofessionali (non fumatore) e l'inesistenza di precedenti patologie neoplastiche. A gennaio 2012 il signor Viganò presentava un versamento pleurico e veniva sottoposto a TAC ("in prossimità del versamento si rileva grossolano ispessimento della pleura mediastinica"), a toracosopia ("presenza di nodularità diffuse di consistenza dura a carico della pleura parietale, pleura viscerale e diaframma. Quadro suggestivo di

carcinosi pleuro polmonare diaframmatica”) ad esame istologico con colorazione immunoistochimiche (“mesotelioma maligno epiteliale con aree deciduoidi della pleura). – cfr produzioni PM udienza 2.12.2014.

Anche in questo caso la patologia appare con chiarezza derivata dalla esposizione all’agente nocivo e si deve affermare la sussistenza del nesso causale.

Per il gruppo di lavoratori di cui si è detto non sussistono dubbi in ordine alla dipendenza della patologia che, in molti casi, ha portato al decesso dall’esposizione lavorativa ad agenti nocivi.

La questione della riferibilità dei fatti agli odierni imputati

Una volta accertata la dipendenza dall’esposizione lavorativa delle patologie che hanno anche portato alla morte alcuni lavoratori vanno esaminati i criteri che consentirebbero di attribuire a ciascuno degli imputati i reati contestati.

Il problema involge più profili che vanno separatamente affrontati.

Si è già detto che al dibattimento è emersa la necessità di disporre una perizia per ricostruire la complessa realtà aziendale di quella che viene sbrigativamente indicata nei capi di imputazione come “società Pirelli” e di accertare la composizione delle compagini societarie ed il ruolo ricoperto da ciascuno degli imputati.

Giova, in proposito, ricordare che sui tre siti produttivi hanno insistito ed operato negli anni società diverse ciascuna delle quali si occupava di un differente settore produttivo e che i lavoratori indicati nei capi di imputazione tutti come “dipendenti ~~Ad~~ ~~essa~~ Pirelli” in realtà intrattenevano il rapporto di lavoro subordinato ciascuno con le diverse società che si occupavano dei differenti settori produttivi.

Questa incertezza riguardava, quindi, l’individuazione sia delle società alle cui dipendenze lavoravano le persone offese sia di coloro che ricoprivano nelle compagini societarie ruoli di amministrazione se non di legali rappresentanti e/o titolari della posizione di garanzia.

Sotto questo profilo la consulenza del dottor Rivella, seppur pregevole, lasciava ancora aperti dubbi che andavano chiariti.

Dalla perizia redatta dalla dottoressa Ungaro sono emersi alcuni elementi che non rilevano ai fini del processo penale quali, ad esempio, quelli relativi alle cessioni/conferimenti dall'una all'altra società di unità immobiliari senza contemporaneo trasferimento delle unità operative. Tuttavia sono anche emerse alcune circostanze rilevanti.

Gli "accadimenti" presi in considerazione hanno riguardato il periodo compreso tra i primi anni '80 e la fine di quel decennio ma sono state esaminate anche le vicende successive per giungere a verificare la correttezza della citazione in qualità di responsabili civili delle due società presenti a tale titolo nel processo.

In estrema sintesi dalla perizia è emerso che fino al 31.12.1970 la società Pirelli s.p.a. aveva gestito gli stabilimenti e le unità operative dei tre siti di viale Sarca, via Ripamonti e via Caviglia. Ad essa, con decorrenza 1.1.1971 era subentrata – sempre in relazione ai tre siti produttivi, la società "Industrie Pirelli s.p.a."

Successivamente si erano differenziati i percorsi dei settori produttivi avuto riguardo, anche ai tre stabilimenti.

Va precisato, comunque, che presso l'area cd. "Bicocca" insistevano tre stabilimenti che occupavano, ciascuno, alcuni dei corpi che costituivano l'intera fabbrica: lo stabilimento pneumatici, lo stabilimento cavi e lo stabilimento articoli tecnici.

Quanto alle diverse divisioni va detto che la divisione pneumatici era stata conferita in data 31.12.1979 da Industrie Pirelli s.p.a. a Società Pneumatici Pirelli s.p.a. che aveva modificato la denominazione sociale in "Sarca 202 s.p.a. (dal 1° luglio 1988) e poi in "Pirelli Sarca s.p.a. (dal 24.1.1998). Intanto nel 1986 la Società Pneumatici Pirelli s.p.a. aveva ceduto a "Industrie Pirelli s.p.a." le unità immobiliari separate dalle divisioni operative che, invece, venivano conferite nel 1988 a "Società Pneumatici s.r.l. (già "Pirelli Pneumatici s.r.l.). Queste vicende avevano riguardato la divisione pneumatici di tutti gli stabilimenti in esame.

La divisione Cavi aveva attraversato lo stesso passaggio avvenuto il 31.12.70 da Pirelli s.p.a. ad Industrie Pirelli s.p.a. che, a sua volta, aveva conferito (31.12.1980) il complesso aziendale a Società Cavi Pirelli s.p.a. (la cui denominazione sociale era stata, poi, mutata in "Pirelli Cavi s.p.a.").

Anche la divisione Meccanica aveva attraversato il primo passaggio (31.12.70) da Pirelli s.p.a. ad Industrie Pirelli s.p.a. che in data 31.12.1980 aveva conferito la divisione operativa a "DIMA s.p.a."

Quanto alla composizione delle compagini societarie è emerso quanto segue.

Nel C.d.A. della Società Pneumatici Pirelli s.p.a. – che aveva gestito la divisione pneumatici dal 31.12.1979 al 1988 erano presenti: Gianfranco Bellingeri (consigliere dal 1980 al 1983, direttore generale nel 1984, amministratore delegato dal 1985 al 1987 e di nuovo consigliere nel 1988); Ludovico Grandi (amministratore delegato e direttore generale dal 1980 al 1982, amministratore delegato nel 1983 e 1984, e successivamente consigliere); Luciano Isola (presidente dal 1980 al 1986); Omar Liberati (consigliere dal 1984 al 1988); Gavino Manca (presidente dal 1986 al 1989); Armando Morone (consigliere dal 1986 al 1988); Carlo Pedone (consigliere nel 1987 e nel 1988); Roberto Picco (consigliere nel 1986 e nel 1987); Piero Sierra (consigliere dal 1980 al 1984). Gabriele Battaglioli aveva solamente ricoperto la carica di sindaco nel 1988 e nel 1989.

Nel CdA della Società Cavi Pirelli s.p.a. che aveva gestito la divisione Cavi dal 31.12.1980 erano presenti: Luciano Isola (presidente dal 1980 al 1986) e Gavino Manna (presidente dal 1987 al 1989).

Nel CdA delle società "Pirelli Accessori Industriali", Pirelli Componenti Auto e Pirelli Sistemi Antivibranti che avevano gestito la divisione meccanica fino al 1988 non compare alcuno degli odierni imputati.

Da quanto esposto si può già dedurre che nessuno degli imputati ha rivestito posizioni di garanzia nell'ambito della società che ha gestito l'attività delle divisione meccanica; che nella società che ha gestito la divisione cavi gli unici che hanno assunto la qualità di legali rappresentanti sono stati unicamente Luciano Isola e Gavino Manna; che Gabriela Battaglioli è estraneo ai fatti connessi alla gestione dell'attività della divisione pneumatici posto che la carica di sindaco non è idonea a renderlo destinatario delle previsioni della normativa sull'igiene e sicurezza sul lavoro.

La ricostruzione che precede consente di affrontare la questione in es.a.me sotto un diverso profilo.

Al dibattito è emerso che le violazioni delle norme cautelari erano molteplici riguardando la non idoneità dei sistemi di aspirazione delle polveri, le modalità comunemente utilizzate per svolgere i lavori di manutenzione degli impianti coibentati con amianto e quelle di raccolta e smaltimento delle fibre, la mancata fornitura di DPI

o, comunque, il mancato controllo sul loro utilizzo, l'omessa informazione ai lavoratori sui rischi specifici derivanti dall'esposizione a tale agente nocivo.

Questo giudice conosce l'indirizzo della Corte che, soprattutto quando gli interventi da adottare per eliminare o ridurre il rischio per i dipendenti non hanno natura di "straordinaria amministrazione" individua nel CdA nel suo complesso il "datore di lavoro" e, sotto il profilo penale, ciascuno dei componenti.

Nel merito della fattispecie, però, occorre osservare che dall'istruttoria è emerso che erano stati adottati provvedimenti diretti ed idonei a monitorare costantemente tutti i fattori di rischio derivanti dall'attività lavorativa ed a porvi rimedio. Ci si riferisce alla costituzione della Direzione per la Prevenzione della Salute e dell'Ambiente che, sin dal 1970, era stata dotata di un organo tecnico di ricerca – il Laboratorio di Igiene Industriale ed Ergonomia – cui erano attribuiti compiti specifici, ma vasti, di vigilanza e controllo. Come risulta dal monitoraggio che si è più volte citato il Laboratorio svolgeva attività di "verifica delle concentrazioni ambientali di CVM ... della presenza di PAH nei neri di carbonio ... della composizione dei fumi di vulcanizzazione" ma anche di "monitoraggio di esposti ad ammine aromatiche" ed aveva messo a punto metodologie di ricerca per il controllo di eventuali impurità nelle materie prime eseguendo direttamente le analisi nel primo periodo e successivamente delegandone l'esecuzione ai laboratori tecnologici di fabbrica per il controllo sia dei capitolati che delle materie prime in arrivo. Peraltro il laboratorio interveniva non solo su richiesta della Direzione per la Prevenzione della Salute e dell'Ambiente ma anche su richiesta delle direzioni aziendali e delle rappresentanze sindacali come previsto da accordi (in particolare da quello del 1972).

Nell'ambito dei compiti attribuiti i tecnici del laboratorio intervenivano per analizzare situazioni che potevano suscitare preoccupazioni e, nell'effettuare le rilevazioni per la compilazione dei registri dei dati ambientali, partecipavano direttamente alla individuazione delle zone più inquinate e provvedevano alla verifica dell'efficacia delle bonifiche di situazioni che si erano presentate, prima, alterate. Per prudenza le verifiche venivano eseguite anche in posizioni ove non stazionavano i lavoratori o dove gli addetti operavano facendo uso dei DPI.

L'efficacia di questo intervento è dimostrata dai risultati raggiunti (eliminazione della polverosità dovuta all'immagazzinamento del caolino, ed all'uso del nerofumo con l'introduzione della dosatura automatica) ma anche dal numero delle verifiche

compiute: in tredici anni ben 116.000 esami tra determinazioni di fattori di rischio, determinazione di parametri chimici in acque di scarico, determinazione di inquinanti atmosferici anche all'esterno delle fabbriche, analisi di materie prime e verifiche di bonifiche, esami per il monitoraggio biologico.

In una epoca in cui gli strumenti normativi non erano ancora così incisivi come quelli previsti dall'attuale T.U. la previsione e realizzazione di una direzione e di un laboratorio capace di svolgere un così significativo ruolo di verifica e controllo non elide la responsabilità del CdA (e sotto il profilo penale dei suoi componenti) ma certo costituisce per il datore di lavoro uno strumento prezioso che gli consente - grazie alle intese raggiunte con le rappresentanze sindacali e tenuto conto dell'estrema complessità della realtà aziendale del "Gruppo Pirelli" - di acquisire le informazioni necessarie per eseguire anche ed ove necessario interventi di amministrazione straordinaria.

E ciò a tacere delle deleghe, che pure sono state prodotte, rilasciate proprio in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, deleghe che - forse - non rispondono ai requisiti oggi richiesti dalla normativa ma che, all'epoca, erano corrispondenti a quelli richiesti dalla giurisprudenza per affermarne la validità: forma scritta ed attribuzione di un'adeguata autonomia di spesa.

Da quanto detto emerge che rispetto ad alcune delle violazioni contestate la possibilità di attribuire la violazione della regola cautelare è esclusa dalla natura stessa delle regole rapportata alla dimensione dell'azienda: si pensi all'utilizzo dei DPI che alcuni lavoratori hanno dichiarato di non aver ricevuto mentre altri hanno affermato che, pur essendone dotati, non li usavano o perché troppo impegnativi da portare (maschere protettive dotate di appositi filtri) o per semplice pigrizia. Rispetto ad altre violazioni l'esistenza e il funzionamento di un servizio come quello prima descritto - peraltro "attivabile" anche dalle rappresentanze sindacali - permetteva al datore di lavoro di avere gli strumenti conoscitivi necessari per adeguarsi nel migliore dei modi alla norma cautelare.

Residua da affrontare un'ultima questione di non poco conto.

Sino a questo momento il giudice si è ben guardato dall'inoltrarsi nell'esame degli studi clinici ed epistemologici che sono stati ampiamente discussi al dibattimento per il semplice motivo che i contrapposti risultati cui giungono le due diverse scuole di pensiero sono supportati da copiosa letteratura, da approfondita analisi e, di fatto, da

eguale dignità. Per questo come si è detto, nel verificare se un dato agente nocivo fosse o meno correlato alla patologia di cui, spesso, è morto il lavoratore si è preferito affidarsi alla analisi degli elementi di fatto che fondavano o meno l'affermazione che un determinato lavoratore era deceduto per esposizione lavorativa.

E' ora giunto il momento di approcciare la questione scientifica non senza premettere che in tale approccio si opererà la scelta metodologica di non approfondire quelle teorie che, ormai, non incontrano più consenso nella comunità scientifica.

Ciò premesso si aggiunge che quasi tutti i capi di imputazione "residui" rispetto a quelli in cui non si è ritenuto il nesso causale riguardano patologie che si assumono asbesto collegate ed, in particolare, l'asbestosi e il mesotelioma.

Si può ritenere ormai del tutto superata la discussione sulla dipendenza della asbestosi dalla esposizione ad amianto mentre permangono dubbi soprattutto in ambito clinico sulla derivazione del mesotelioma dallo stesso agente nocivo. E, tuttavia, il giudice ritiene di attenersi all'indirizzo più accreditato che sostiene l'incidenza determinante dell'esposizione ad amianto nel processo di cancerogenesi del mesotelioma.

I sostenitori di questo indirizzo individuano tre fasi che caratterizzano tale processo: la latenza minima, la latenza propriamente detta e la latenza convenzionale.

La prima si riferisce al periodo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esposizione e il momento in cui il tumore si è già sviluppato in maniera irreversibile, anche se non è stato ancora diagnosticato.

Per latenza propriamente detta si intende, invece, il periodo compreso tra il momento in cui l'induzione è terminata ed il tumore - divenuto irreversibile - rimane tuttavia clinicamente silente e quello in cui vi è la manifestazione della malattia.

La latenza convenzionale, infine, è il periodo che intercorre tra l'inizio dell'esposizione e la diagnosi del mesotelioma.

La scienza che riceve maggiori consensi indica tra i 30 ed i 40 anni (ma anche in un tempo maggiore) la durata della latenza convenzionale e tra i 10 ed i 15 anni quella della latenza propriamente detta.

La durata dell'induzione o latenza minima è più difficilmente individuabile e l'unico elemento che incontra un significativo consenso è l'affermazione che per

determinare l'inizio dell'induzione si deve fare riferimento alla prima – e quindi più risalente – esposizione ad amianto.

Incontra un significativo consenso anche l'affermazione che, una volta terminata l'induzione le esposizioni successive non hanno alcuna rilevanza nella storia del mesotelioma.

Diversamente è ancora molto dibattuta la questione relativa all'effetto acceleratore che possono avere le cd. "dosi cumulative". Secondo i sostenitori di questa teoria tutte le esposizioni intervenute durante la cd. "latenza minima" non solo sono efficaci ma, se ripetute e successive, accelerano il processo cancerogeno.

Nonostante tale teoria non raccolga unanime consenso nella comunità scientifica è, comunque, quella più accreditata e che meglio consente di leggere e spiegare le evidenze degli studi epidemiologici.

Peraltro il dottor Mara, consulente delle parti civili, ha dichiarato che il processo cancerogeno generato dall'esposizione ad ammine aromatiche ed IPA risponde alle stesse regole.

Applicando questi principi ai casi in esame si riscontra chiaramente che - posto che l'inizio dell'induzione coincide con la prima esposizione, che la latenza minima ha una durata stimabile – nel massimo – in 15 anni e che le esposizioni successive al termine dell'induzione non hanno alcuna rilevanza neppure ai fini di accelerare il processo genetico del tumore – a nessuno degli imputati può essere ascritto di aver cagionato o contribuito a cagionare il formarsi della neoplasia.

Si è già detto che gli imputati hanno fatto parte del CdA delle società che hanno gestito i siti produttivi a partire dal 1980. Va aggiunto che i lavoratori che hanno contratto il mesotelioma sono stati esposti per la prima volta all'agente nocivo in tempi risalenti.

Sobatti, anche a tacere della probabile esposizione derivata dall'attività di muratore che aveva iniziato nel 1956, ha iniziato a lavorare presso lo stabilimento di via Ripamonti nel 1962.

La carriera lavorativa di Giminiani sempre presso lo stabilimento di via Ripamonti è iniziata nel 1961.

Facchinetti ha lavorato come muratore dal 1950 prima di entrare nello stabilimento di viale Sarca (1969) e tale elemento è stato tenuto in conto dai consulenti del P.M. avuto riguardo al fatto che l'uomo aveva dichiarato che, nel periodo in cui lavorava in

cantiere, era stato accanto a colleghi che svolgevano operazioni di taglio, sagomatura, perforazione ed installazione di manufatti in cemento amianto.

Pisani è stato assunto presso lo stabilimento di viale Sarca nel 1953.

Tieri ha svolto prima dell'assunzione presso il sito di via Ripamonti, attività pregresse come manutentore elettrico ed elettricista (che sono state valutate dagli stessi consulenti del P.M. ai fini dell'esposizione ad amianto) a decorrere dal 1965.

Ragazzo dal 1961 è stato alle dipendenze della società che gestiva il sito di via Ripamonti.

Bitetto ha svolto, in precedenza dal 1963, l'attività di manovale muratore e, prima di iniziare a lavorare presso lo stabilimento di viale Sarca, era stato dipendente della SAPSA di Sesto San Giovanni dal 1968.

Terruzzi ha iniziato a lavorare alle dipendenze della CIEMA nel 1962 – recandosi frequentemente presso la zona dello stabilimento di viale Sarca denominata Segnanino.

Marino ha svolto attività di smaltatore di vasche in Ghisa presso la OSVA di Sesto San Giovanni a decorrere dal 1966 e poi ha lavorato alle dipendenze della SAPSA di Sesto San Giovanni dal 1967.

Petrò ha svolto attività di operaia addetta alle termosaldature a cominciare dal 1956, e poi di operaia nel settore valvole per radio dal 1958 ed infine di operaia nel settore delle valvole condensatrici dal 1959 per poi passare a lavorare alla mensa di viale Sarca.

Marigliano ha lavorato a lungo all'estero ed, in particolare in Uruguay nel settore cavi e pneumatici dal 1950 iniziando, poi, la sua carriera lavorativa presso lo stabilimento di viale Sarca nel 1957.

Vitali è stato assunto presso lo stabilimento di viale Sarca nel 1959.

Trezzi ha lavorato presso lo stabilimento di viale Sarca dal 1942.

Settebre è stato assunto nel 1957 e Viganò nel 1942.

In nessuno dei casi indicati erano decorsi 15 anni dalla prima esposizione nel momento in cui gli imputati hanno assunto cariche sociali. Ne discende che deve essere pronunciata sentenza assolutoria nel merito per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

.Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

Battaglioli Gabriele, Bellingeri Gianfranco, Grandi Ludovico, Liberati Oscar Diomede Giuseppe. Manca Gavino, Moroni Armando, Pedone Carlo, Picco Roberto e Sierra Pietro Giorgio dai reati rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto in relazione ai reati in danno di Sobatti Antonio, Giminiani Antonio, Facchinetti Battista, Pisani Vincenzo, Tieri Giuseppe, Ragazzo Gino, Bitetti Vito, Terruzzi Tarcisio, Marino Gaspare, Petrò Augusta, Maragliano Giacomo, Vitali Enrico, Trezzi Ezio e Settembre Aldo e perchè il fatto non sussiste in relazione ai reati in danno di Biffi Enrico, Locatelli Fausto, Belloni Giampiero, Bonfanti Ferdinando, Pedrinazzi Francesco, Passoni Luigi, Magro Michele, Fostera Pietro e Colonna Francesco.


Indica

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, il 19.12.2016

Il giudice

dottorssa Annamaria Gatto



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, 21/12/2018

IL CANCELLIEFE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Maria Luisa Di Francesca

